



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.71 settembre 2020



[LUEL](#)



[ACQUAINFO](#)



[LUEL tv](#)



[scrivici](#)



[Gocce d'acqua](#)

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

7-8 ottobre 2020 L'Oro Blu - La gestione della risorsa idrica negli edifici, GBC Italia

16 ottobre 2020 Il ruolo delle aziende dei servizi pubblici essenziali nel nuovo codice di protezione civile, Ancona

5-7 maggio 2021 H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna

Acqua: le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Si tratta di un atto normativo che definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque cd. di recupero, ovvero le acque reflue urbane che sono state trattate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute e l'ambiente. Il riutilizzo rappresenta una misura ambientale che ha lo scopo fondamentale di diminuire il prelievo di acqua dai corpi idrici per tutelarne lo stato quali-quantitativo e preservare le acque di elevata qualità per gli usi prioritari (per primo l'uso potabile) in una logica di economia circolare. Le misure adottate a livello europeo entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicheranno tre anni dopo l'entrata in vigore. L'Italia è uno dei 7 Paesi dell'Unione (oltre a Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Malta e Cipro) che già pratica il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate. L'attuale disciplina nazionale è contenuta nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.185 del 12 giugno 2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue", emanato di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/07/23/003G0210/sg>. Ciò premesso va evidenziato come l'Italia abbia ritenuto, comunque, molto importante l'adozione a livello europeo di un regolamento per applicare sul territorio dell'Unione approcci uniformi al riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate a tutela della salute pubblica e per l'applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque recuperate. Alla luce di quanto sopra l'Italia ha partecipato attivamente ai lavori relativi all'iter legislativo del Regolamento comunitario e, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, sarà avviata la procedura per l'armonizzazione con la disciplina nazionale. Su tale argomento, di recente è stato pubblicato sulla Rivista Giuridica dell'Ambiente un interessante approfondimento a cura di Elena Capone:

<http://rgaonline.it/article/regolamento-ue-2020-741-recante-prescrizioni-minime-per-il-riutilizzo-dellacqua-a-fini-irrigui-in-agricoltura/>

Cromo Esavalente: pubblicato in GU il rinvio al 31.12.2020

E' stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2020, n. 235 dal Ministero della Salute il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2020 recante "Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»".

Il Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020 **posticipa al 31 dicembre 2020** l'entrata in vigore del Dm 14 novembre 2016, che ha modificato l'allegato I (Parametri e valori di parametro) del D.lgs. 31/2001 **aggiungendo** il parametro "cromo esavalente" con un limite di 10 µg/l.

<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>

Acqua... in cartoon: EmiliAmbiente partner dei World Humor Awards

"Acqua, fonte di salute" è il tema a cui è dedicata al 5° edizione dei **World Humor Awards**, il concorso internazionale di humor graphic organizzato a Salsomaggiore Terme (Parma) dall'associazione Lepidus. EmiliAmbiente, gestore del Servizio Idrico del Comune, è partner di progetto della competizione, a cui hanno partecipato oltre 250 vignettisti, caricaturisti e illustratori professionisti provenienti da ogni parte del mondo: sarà Adriano Fava, presidente della SpA, a consegnare i cinque Premi di Eccellenza della categoria "cartoon" durante la cerimonia di premiazione degli Awards, in programma sabato 12 settembre nella Sala Cariatidi del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore. La serata - a cui parteciperanno ospiti come Bruno Bozzetto, Silver, Clod, Gradimir Smudja e Giancarlo Governi - segnerà anche l'inaugurazione della mostra con i disegni in concorso, che verrà allestita nell'adiacente Sala delle Colonne e sarà visitabile - con ingresso libero - dal 13 al 20 settembre.

"EmiliAmbiente considera parte integrante della propria mission l'educazione ambientale e la diffusione di stili di vita sostenibili, con una particolare attenzione alle

generazioni più giovani” afferma a questo proposito il Presidente Fava. “La partnership con i World Humor Awards nell’edizione dedicata proprio alla risorsa idrica ci è sembrata uno strumento molto utile in questo senso: il medium fumetto, vicino per sua natura all’ambito dell’intrattenimento, del gioco, dell’emozione, si presta particolarmente a veicolare in modo rapido - se non addirittura virale - contenuti legati a un senso di appartenenza a un sistema di valori comuni”.

Per queste stesse ragioni le opere degli artisti che hanno partecipato al concorso - sostenuto da Regione Emilia Romagna e Comune di Salsomaggiore Terme e patrocinato da Comune di Busseto, Comune di Roccabianca e Comune di Fidenza - troveranno, a conclusione della mostra al Palazzo dei Congressi, ampio spazio su tutti i canali di comunicazione della società, dal **sito web** alle pagine **Facebook** e **LinkedIn**, dal progetto didattico **Scuola dell’Acqua** alla **newsletter Risorsaacqua**.

Sul sito dei World Humor Awards, **www.worldhumorawards.org**, è già possibile consultare l’elenco degli artisti premiati dalla Giuria - composta da Guido De Maria, Lucio Trojano, Marco De Angelis, Olivier Raynaud, Marzio Dall’Acqua, Konstantin Kazanchev, Raffaella Spinazzi, Konstantinos Tsanakas e Gianandrea Bianchi, che è direttore artistico degli Awards - nonché sbirciare le opere vincitrici in attesa di poterle ammirare dal vivo.



NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

LUEL: Pubblicati gli atti del Webinar MTR

L'obiettivo del webinar "*Approfondimento delibera ARERA 443/2019 (MTR)*" organizzato da LUEL in data 18 settembre, era di analizzare i più recenti adempimenti regolatori previsti da ARERA nel settore rifiuti con particolare riferimento all'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - Del. Arera n. 443/2019), allo scopo di comprendere le attività che Gestori e Enti Territorialmente Competenti (ETC) devono porre in essere per rispettare gli obblighi previsti.

E' stato inoltre anticipato un software applicativo del MTR che può collocarsi in un sistema gestionale integrato ed unico. SIMeTR, che nasce da una collaborazione tra Luel

e Computer Solutions, è attualmente in fase di ultimazione e sarà nei prossimi mesi oggetto di eventi specifici di approfondimento.

Gli atti del webinar:

- Inquadramento normativo (Matino)
- Stato e prospettive del Settore Rifiuti in Italia (Tolomei)
- L'applicazione del MTR (De Donato)
- SIMeTR: Presentazione del software applicativo del MTR (Cima)
- L'applicazione della Delibera 444/2019 (Tolomei)

Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

a cura di Saverio De Donato (Luel)

Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue ("Pacchetto economia circolare") - Norme in materia di rifiuti e imballaggi - Modifiche al Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) introduce elementi di novità relativamente alla gestione dei rifiuti urbani ed in particolare sull'"*assimilazione*" ai rifiuti urbani dei rifiuti simili.

Il primo elemento di novità è la definizione di rifiuti urbani di cui all'*art. 183 c. 1 lett b-ter*.

Al punto 2 della lett b-ter vengono definiti simili per natura e composizione i rifiuti indicati all'allegato *L-quater* e prodotti dalle attività indicate all'allegato *L-quinquies*. All'allegato L-quater, sono quindi elencati i codici EER dei rifiuti non pericolosi che possono essere considerati simili.

All'allegato L-quinquies sono riportate le 29 attività che producono i rifiuti "assimilabili" in sostanza uguali alle tipologie di utenze non domestiche contenute nel DPR 158/99 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ad esclusione della categoria "Attività industriali con capannoni di produzione".

Viene comunque specificato che le "*attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono*

analoghe”.

Alla lettera *b-quinquies* è indicato che la definizione di rifiuti urbani di cui alla lett b-ter “rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.”

La novità che ha invece un impatto significativo sulla gestione dei rifiuti e sulla tariffa è l'intervento di modifica all'*art. 198 “Competenze dei Comuni”* che *rimuove* la possibilità da parte dei Comuni di *definire l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi*.

La duplice modifica riguarda la soppressione della lettera g del comma 2 che prevedeva che i Comuni stabilissero i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi e l'introduzione del comma 2 bis che indica la possibilità da parte delle utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti “al di fuori del servizio pubblico urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Da questo intervento normativo deriverà la possibile detassazione delle superfici delle attività produttive che usufruiranno della “*liberalizzazione*” dell'assimilazione dei rifiuti. Inoltre, le amministrazioni dovranno modificare i regolamenti TARI relativamente ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi: questo entra in conflitto con la L. 147/2013 che prevede l'obbligo di riconoscere delle riduzioni ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a riciclo a terzi.

L'ultima novità sul tema è la modifica del *c. 10 dell'art. 238* che prevede l'esclusione “*dalla corresponsione della componente tariffaria*” per le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a riciclo a terzi commisurata alla quantità di rifiuti, ma introduce la durata minima di cinque anni della scelta da parte delle utenze non domestiche di rivolgersi al mercato invece che al servizio pubblico. Su richiesta dell'utenza non domestica, è fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di “riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Di seguito si riportano in sintesi gli articoli oggetto di modifica.

Art. 183 Definizioni

c 1

b-ter) "rifiuti urbani":

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater

prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

....

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

Art. 198 Competenze dei Comuni

2

~~g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).~~

2-bis.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 238 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

~~10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.~~

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Allegato-L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)		
Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.		

La determinazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto ed il ruolo delle regioni dopo la legge 128/2019

a cura di Cristiano Bevilacqua

Sommario:

1. Brevi note sull'origine della nozione di rifiuto, di sottoprodotto e di end of waste nella normativa comunitaria.
2. La distinzione tra rifiuto e sottoprodotti nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21.02.2007.
3. La determinazione dei criteri dell'end of waste nella direttiva 2008/98/UE:

l'autonomia degli stati membri.

4. L'attuale disciplina dell'end of waste nell'ordinamento italiano: il ruolo delle regioni tra la legge 55/2019 e la legge 128/2019.

5. Conclusioni: il riordino del sistema bilanciando omogeneità degli standards minimi ed autonomia delle regioni.

Scarica l'articolo completo pubblicato su Amministrazione in Cammino



**Laboratorio
Utilities &
Enti Locali**

NUOVO
SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL
per supportare enti e gestori sul nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Pubblichiamo gli ultimi quesiti ricevuti allo Sportello MTR, ai quali abbiamo cercato di dare delle possibili risposte, anche al fine di stabilire un utile confronto tra addetti ai lavori:

- Se entro il 30 settembre 2020 sono state approvate nuovamente le tariffe 2019, si può non predisporre il PEF 2020?

No, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del DL Cura Italia convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il PEF 2020 deve essere approvato entro il 31/12/2020. Inoltre la differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può

essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021.

- Gli investimenti effettuati nell'anno 2020 possono essere considerati nel PEF 2020 ai sensi del MTR?

No, gli investimenti effettuati nell'anno 2020 saranno considerati nel PEF 2022 quando, ai sensi del MTR, saranno considerate le fonti documentali dell'anno 2020.

- Nel caso in cui gli oneri relativi all'emergenza COVID (COVexpTF e COVexpTF) considerati nel PEF 2020 risultino a consuntivo diversi da quelli preventivati, quali ripercussioni ci saranno nel PEF 2022?

Con la redazione del PEF 2022, che farà riferimento ai dati di bilancio consuntivo 2020, il gestore dovrà rendicontare i costi realmente sostenuti in corrispondenza delle attività a cui fanno riferimento le componenti COVexp del PEF 2020.

Al fine di evitare effetti di double counting, nella redazione del PEF 2022 dovranno essere scomputati dai dati di consuntivo i costi preventivati nel PEF 2020.

- Nel caso di avvicendamento gestionale avvenuto nel corso del 2019, quali dati devono essere utilizzati per la redazione del PEF 2020?

Ai sensi della Determinazione 02/DRIF/2020 l'autorità indica che possono essere utilizzati i dati parziali riferiti al periodo di effettiva operatività del gestore riparametrati sull'intera annualità.

Inoltre, relativamente al nuovo gestore non potranno essere calcolate le componenti a congruaggio in quanto riferite all'anno 2018.

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

IL LIBRO

In ricordo di Giovanni Di Leo, ingegnere idraulico, massimo esperto della regolazione tariffaria del servizio idrico in Calabria. Ha portato avanti numerose lotte sociali come ad esempio "acqua bene pubblico" e di recente ha voluto raccogliere in un "libretto" (come lo definiva lui) gli studi, le analisi sull'applicazione delle tariffe idriche ai comuni calabresi

da parte della Sorical (gestore grossista).

Giovanni Di Leo
Ingegnere idraulico

Il buco nell'Acqua



Storia delle tariffe idriche applicate
ai Comuni calabresi



Introduzione

Fare un buco nell'acqua è un modo di dire per indicare qualcosa impossibile da realizzare, l'accostamento di due termini contraddittori in forte antitesi tra di loro; la forza di gravità impedisce di realizzare una simile situazione, eppure...

Il titolo del libretto è volutamente provocatorio perché la sua lettura farà comprendere come in effetti nella nostra regione sia stato possibile realizzare qualcosa di impensabile, ovvero un buco nelle casse dei Comuni, e quindi dei cittadini, con le tariffe dell'acqua, bene comune insostituibile per la vita.

La Regione Calabria per determinare tali tariffe, applicate dalla So.Ri.Cal. Spa ai Comuni calabresi, ha utilizzato dei criteri stabiliti con propri atti e quindi in difformità dalla normativa nazionale vigente che prevedeva, e prevede tuttora, l'esclusiva competenza dello Stato nel settore.

Numerose sono state le sentenze della Corte Costituzionale che, nel ribadire la competenza esclusiva dello Stato, hanno precluso tale attività alle Regioni; una di queste sentenze ha riguardato anche la nostra Regione ma è passata come... acqua sotto i ponti.

Le tariffe così determinate, ed applicate ai Comuni calabresi, sono state superiori a quelle che sarebbero risultate se fosse stata rispettata la normativa vigente.

L'idea di scrivere questo libretto è stata proposta e sollecitata dai tanti cittadini, incontrati nelle varie iniziative che da oltre 10 anni hanno interessato diversi comuni della nostra regione, che volevano comprendere, fino in fondo, quale fosse la questione delle tariffe applicate dalla società So.Ri.Cal. Spa ai comuni calabresi.

Per poter realizzare questo libretto tecnico-divulgativo ho dovuto leggere, e rileggere, una grande quantità di leggi, decreti, delibere e sentenze della Corte Costituzionale ed è risultato molto utile il confronto con i massimi esperti nel settore della regolazione idrica.

Non è stato facile ordinare, anche cronologicamente, le varie vicende che si sono succedute, ma credo di esserci riuscito facendo un riferimento puntuale ad atti pubblici e riportando, nel giusto contesto, alcuni periodi significativi.

Nella parte finale sono indicate le tariffe che avrebbero dovuto essere determinate se fosse stata applicata la normativa vigente in materia ed una valutazione del conseguente maggiore importo fatturato ai Comuni calabresi.

La finalità di questo libretto, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'ambulatorio medico Jimuel di Riace, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto gli "addetti ai lavori" affinché sia risolta una questione elementare: l'applicazione ai Comuni calabresi delle tariffe stabilite dalla normativa vigente, niente di più !

Una buona lettura

L'EVENTO



Green
Building
Council
Italia

7-8 ottobre 2020

L'Oro Blu

La gestione della risorsa
idrica negli edifici



Webinar | Ore 11.00-13.00

Evento all'interno del ciclo di webinar:

**GREEN BUILDING:
strategie e soluzioni
per costruire sostenibile**

La carenza di acqua potabile è una delle sfide più importanti che il mondo deve affrontare e rappresenta anche il problema più grave del terzo millennio, ma non si stanno ancora prendendo provvedimenti adeguati se non in casi di emergenza.

L'edilizia può giocare un ruolo fondamentale e contribuire preventivamente alla salvaguardia e alla gestione efficiente dell'acqua.

Il convegno si pone l'obiettivo di analizzare il tema del risparmio idrico urbano, approfondendo le strategie per uno sviluppo sostenibile delle reti idriche e il contributo degli edifici al risparmio, attraverso la presentazione di casi applicativi esemplari.



ISCRIVITI QUI

Evento realizzato
con il supporto di:



Starplast

Partner tecnici:

EdicomEdizioni

Logical
soft
non solo software

7 OTTOBRE *Programma*

- Introduzione e Moderazione
Marco Mari *Vicepresidente GBC Italia*
- L'acqua e lo sviluppo sostenibile
Alfredo Pini *ISPRA*
Andrea Cirelli *Coordinatore scientifico H2O*
- L'efficienza idrica all'interno degli edifici:
la tecnologia del vuoto Jets
Nicola Mazza *Genova Engineers*
- Case history di edifici certificati
con elevata efficienza idrica
Damiano Rossi *Manens Tifs*

8 OTTOBRE *Programma*

- Introduzione e Moderazione
Marco Caffi *Direttore GBC Italia*
- Il consumo d'acqua negli edifici e nei sistemi urbani
Antonio Lobosco *Politecnico di Milano - Energy Strategy Group*
- Il risparmio della risorsa idrica:
i CAM e i protocolli energetico-ambientali
Marco Caffi *Direttore GBC Italia*
- Il recupero e la depurazione delle acque
Pierluigi Dell'Onate *Starplast*
- Case history di edifici certificati
con elevata efficienza idrica
Enrico Frigerio *Frigerio Design Group*



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo

di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 –F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Copyright © 2020 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)



Il quadro delle norme

18 settembre 2020

LUEL – Laboratorio Utilities & Enti Locali

Intervento a cura di dott.ssa Paola Matino



Il servizio di gestione rifiuti e igiene urbana

- Servizio di interesse economico generale (SIEG)
- Servizio ambientale
- Appalto e concessione

Il servizio di gestione rifiuti e igiene urbana

- Norme comunitarie SIEG
- Norme nazionali SIEG
 - Norme SIEG
 - Codice appalti
- Norme partecipate (decreto Madia partecipate)
- Norme di settore – servizi ambientali
 - Codice ambiente

Organizzazione del servizio

- Con il d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è stato introdotto il concetto di “**gestione integrata dei rifiuti**” (cfr. art. 196 co. 1 lett. i); art. 201 co. 1 e co. 4), con cui si intende definire il complesso di attività che ricadono nella “gestione” come definita dall'art. 183 co. 1 lett. g), ossia raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche dopo la loro chiusura.
- la gestione dei rifiuti si fonda sugli ambiti territoriali ottimali (ATO) che vengono però individuati (diff. Decreto Ronchi) dal Piano regionale disciplinato all'art. 199
- La gestione ed il governo degli ambiti ottimali è disciplinata mediante la creazione di un'Autorità d'Ambito a cui demandare l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
- L'Autorità: dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. La stessa Autorità provvede da un lato ad organizzare il servizio e a determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e, dall'altro, affida il servizio di gestione.

In sintesi – norme applicabili

■ LATO AFFIDAMENTI

- Le modalità di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti devono rispettare i principi e le norme contenute sia nelle norme di settore (D.lgs. n. 152/2006), sia nelle norme regionali, sia nel T.U. sulle società partecipate (quanto alle società miste e alle società in house), sia nel codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (concessioni, in attuazione delle direttive n. 23, 24 e 25 del febbraio 2014).
- Ciò vale anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, posto che l'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006, che fa riferimento solamente a procedure con gara, deve essere integrato con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

■ LATO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE


- Codice ambiente D.lgs. n. 152/2006

■ LATO REGOLAZIONE

- Deliberazioni Arera

GRAFICAMENTE

E E . L L .



Affidamento:

- GARA
- SOCIETÀ MISTA (SOCIO PRIVATO CON GARA)
- IN HOUSE



Regolazione alla luce delle disposizioni nazionali

Stato e prospettive del Settore Rifiuti in Italia

18 settembre 2020

LUEL – Laboratorio Utilities & Enti Locali

Intervento a cura di dott. Adriano TOLOMEI



Chi siamo

- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.
- Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.
- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.
- www.luel.it
- www.acquainfo.it
- www.goccedacqua.it

Sommario

- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA
- La normativa di riferimento
- La regolazione multilivello
- Il contesto territoriale nazionale
- La regolazione degli impianti di trattamento rifiuti
- Sviluppi della regolazione nel settore rifiuti: obiettivi e adempimenti

ARERA – attribuzione competenze

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

La **legge 27 dicembre 2017, n. 205** ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

L'attribuzione delle competenze è finalizzata a "migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure".

ARERA – attribuzione competenze

In particolare, tra le funzioni conferite rientrano ([cfr. comma 527, lett. a-n](#)):

- l'**emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa** della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- la **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- la **diffusione della conoscenza e della trasparenza** delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- la definizione di **schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la predisposizione e l'aggiornamento del **metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi** del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la fissazione dei criteri per la **definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento**;
- l'**approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o dall'autorità competente** a ciò preposta per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- la **formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione** in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- la **formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente**, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- la predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

Azioni attuative


- Deliberazione 4 gennaio 2018, 1/2018/A, ha avviato le necessarie attività funzionali alla prima operatività dei predetti compiti di regolazione e controllo.
- Deliberazione 15 febbraio 2018, 82/2018/R/rif
- Deliberazione 5 aprile 2018, 225/2018/R/rif e 226/2018/R/rif – avvia tre procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di:
 - predisposizione di un sistema di tutele per la gestione dei reclami e delle controversie degli utenti;
 - regolazione tariffaria;
 - regolazione in materia di qualità del servizio.

Azioni attuative


- **Documento per la Consultazione 713/2018/R/RIF** - Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - **orientamenti preliminari**
- **Deliberazione 27 dicembre 2018 714/2018/R/RIF** - Richieste di informazioni in tema di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati
- **Deliberazione 27 dicembre 2018 715/2018/R/Rif** - Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019
- **Deliberazione 30 luglio 2019 333/2019/A** - Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati
- **Documento per la Consultazione 351/2019/R/Rif** - *Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*
- **Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif** - **Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021**
- **Deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/Rif** - **Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati**

Azioni attuative

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia




La regolazione multilivello



La regolazione multilivello

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia



Ambiti Territoriali Ottimali

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

Suddivisione del territorio nazionale in ATO - [Gennaio 2018]



(Fonte: Green Book 2018)

Perimetrazione ATO	N° Regioni modello di <i>governance</i>
Regionale	12
Provinciale	4
Provinciale e sub-provinciale	2
sub-provinciale	1
Modello alternativo agli ATO (Lombardia)	1
Totale	20

- ✓ Prevalenza degli ATO di dimensione regionale; in tali casi le Regioni hanno scelto una perimetrazione regionale per la fase impiantistica, individuando bacini di affidamento provinciali o sub-provinciali per l'affidamento della fase di raccolta (es. ARO in Puglia o bacini di affidamento), ad eccezione della Regione Toscana.
- ✓ Anche nel caso di ATO provinciali o sub-provinciali, alcune Regioni hanno previsto l'identificazione di bacini per l'affidamento del servizio di raccolta inferiori al livello di ATO (es. ARO in Calabria e Sicilia, SAD in Campania)
- ✓ La Lombardia non ha organizzato il servizio in ATO, i Comuni affidano singolarmente o in forma associata il servizio di igiene urbana.

Enti di Governo d'Ambito

Valle D'Aosta: L'EGA è la Regione.

Friuli Venezia e Giulia: L'AUSIR (Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti, individuata con L.R. 5/2016) è stata istituita nel corso del 2017


Provincia Autonoma di Trento: Provincia e Comunità Montane

Liguria: L'EGA è la Regione Liguria che opera attraverso il Comitato d'Ambito.

Emilia Romagna: L'EGA è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)

Umbria: l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI, individuata con L.R. 11/2013) è divenuta pienamente operativa con l'elezione di tutti gli organi a decorrere dal 1/4/2017.

Basilicata: l'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB), è stato individuato con L.R. 1/2016, attualmente risulta operativo.



(Fonte: Green Book 2018)

- EGA operativi
- EGA di recente costituzione


Enti di Governo d'Ambito

Piemonte: l'EGA è la Conferenza d'Ambito definita dalla nuova L.R. 1/2018, attualmente non operativa.

■ EGA parzialmente operativi
■ EGA non operativo

Lazio: gli Enti di Governo d'Ambito (Conferenza dei Sindaci, n.5) non risultano operativi.

Campania: nel corso del 2017 sono state emanate le linee guida per l'elezione degli organi degli Enti di governo d'ambito (n. 7 - EDA)



Veneto: la Regione ha definito un ATO regionale suddivisibile in bacini d'affidamento. L'Ente di Governo è individuato per ogni bacino (12 di Consigli di Bacino). Attualmente non tutti risultano pienamente costituiti.

Marche: Rispetto ai 5 EGA previsti dalla legge regionale (Assemblea Territoriali d'Ambito, ATA) 4 risultano costituiti.

Calabria: sono state sottoscritte le convenzioni per l'istituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale (n.5). Nessun riscontro sulla loro attuale operatività.

(Fonte: Green Book 2018)



La mappatura dei gestori della Raccolta

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

I Gestori della Raccolta



Compagnie societaria società




(Fonte: Green Book 2018)

	N° comuni	Popolazione [ISTAT 31/12/2016]	N° comuni	Popolazione
Pubblica	2.484	23.851.625	31,1%	39,4%
Mista	1.201	6.793.056	15,0%	11,2%
Quotate e soc. controllate da quotate	425	7.873.028	5,3%	13,0%
Privati/In economia	1.447	8.833.084	18,1%	14,6%
Campione dati disponibili	5.557	47.350.793	69%	78%
<i>dato non disponibile*</i>	2.441	13.238.652	30,5%	21,8%
Totale	7.998	60.589.445	100%	100%

* Presumibilmente si tratta di appalti o gestioni in economia

La mappatura dei gestori della Raccolta

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia



(Fonte: Green Book 2018)

Regolazione tariffe impianti

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

Competenze ARERA: Criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

Deliberazione 5 aprile 2018 225/2018/R/Rif - Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati

Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif – art. 3.3 - Il termine di conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) del citato provvedimento (riferite alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti), è fissato al 31 dicembre 2020.

Regolazione tariffe impianti

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

Deliberazione 5 aprile 2018 225/2018/R/Rif - Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati

Raccolta dati per impianti di TMB, Incenerimento, Discarica:

- Dati autorizzativi
- Dati identificativi degli impianti
- Dati di conto economico
- Dati relativi ai mutui pubblici in essere contratti da soggetti diversi dal Gestore per la realizzazione dell'impianto o di parti di esso
- Stratificazione dei cespiti del gestore
- Stratificazione dei cespiti dei proprietari

Regolazione tariffe impianti

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia

VALORE DELLA PRODUZIONE

A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A1	di cui ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani
A1	di cui ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali
A1	di cui ricavi derivanti da vendita di energia termica
A1	di cui ricavi derivanti da vendita di energia elettrica
A1	di cui ricavi derivanti da recupero dei rifiuti
A1	di cui ricavi da vendita di materiale
A1	di cui ricavi da vendita biogas e biometano
A1	di cui ricavi da incentivi da fonti rinnovabili
A1	di cui altri ricavi di A1
A2	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A5	Altri ricavi e proventi
A5	di cui contributi per conto terzi
A5	di cui rilascio fondo post-mortem
A5	di cui quote contributi conto impianti
A5	di cui contributi in conto esercizio
A5	di cui rimborsi e indennizzi corrisposti a vario titolo
A5	di cui per vendite di servizi a Gestori che operano all'interno del ciclo RU
A5	di cui altri ricavi di A5

COSTI DELLA PRODUZIONE

B6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B6	di cui fornitura di energia elettrica
B6	di cui carburanti
B6	di cui altri costi di B6
B7	Per servizi
B7	di cui per l'attività di trattamento affidata all'esterno
B7	di cui per acquisiti da Gestori/Comuni
B7	di cui altri costi di B7
B8	Per godimento beni di terzi
B8	di cui altre spese verso altre imprese del gruppo
B8	di cui altri costi di B8
B9	Per il personale
B9	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)
B9	di cui altri costi di B9
B10	Accantonamenti per svalutazione dei crediti iscritti a bilancio
B11	Variazione delle rimanenze
B12	Accantonamenti per rischi
B12	di cui per oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento
B12	di cui altri costi di B12
B13	Altri accantonamenti
B13	di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita dell'impianto
B13	di cui costituzione di un fondo per il ripristino dei siti
B13	di cui costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica
B13	di cui altri costi di B13
B14	Oneri diversi di gestione

Evoluzione della regolazione

- Preso atto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali possono essere le principali azioni da intraprendere per il settore dei rifiuti in Italia riguardo la regolazione:
 - La **CONSAPEVOLEZZA**, a parte di tutti i portatori di interessi, **delle opportunità** derivanti dalla regolazione;
 - La **GOVERNANCE**, competente, autorevole e qualificata: in tempi rapidi e certi;
 - Superare la **FRAMMENTAZIONE** per rendere il settore più efficiente e competitivo, confrontando i costi efficiente in maniera omogenea;
 - La **TRACCIABILITA'** per tutte le filiere realizzando un **sistema impiantistico**, applicando senza pre giudizi, i principi di **autosufficienza e di prossimità**;
 - La **TRASPARENZA** non solo formale ma sostanziale;
- In sintesi **cambiare il PARADIGNA** per cogliere, in una visione d'insieme, le trasformazioni in corso (applicazione delle **nuove direttive europee** sull'economia circolare, recovery fund, etc..)

Evoluzione della regolazione

Come? per esempio passando:

DA CONTABILITÀ INDUSTRIALE A CONTABILITÀ REGOLATORIA

CONTABILITA' REGOLATORIA



Evoluzione della Regolazione

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019 (MTR) -
Stato e prospettive
Settore Rifiuti in Italia



Grazie per l'attenzione

Dott. Adriano TOLOMEI

Laboratorio *Utilities* & *Enti Locali* Srl

Tel: +39 051.240084

email: info@luel.it

WEB: www.luel.it

Approfondimento delibera ARERA 443/2019

L'applicazione del MTR

Intervento a cura di Saverio De Donato



18 settembre 2020 H 10

**APPROFONDIMENTO
DELIBERA ARERA 443/2019
(MTR)**

Chi siamo

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.
- Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.
- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.
- www.luel.it
- www.acquainfo.it
- www.goccedacqua.it

Sommario

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

- Deliberazione 443/2019/R/RIF e MTR
- Soggetti coinvolti
- Il perimetro della regolazione
- Le entrate tariffarie
- I costi d'uso del capitale
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- Calcolo delle entrate tariffarie
- Modalità operative di trasmissione dei dati

Deliberazione 443/2019/R/RIF


Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

- Allegato A - **Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR)**
- Appendice 1 – Schema Tipo PEF
- Appendice 2 – Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
- Appendice 3 – Dichiarazione di Veridicità

Azioni attuative

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Regolazione dei rifiuti: visione d'insieme



Soggetti coinvolti – chi sono

ETC

Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti.

ETC soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore

Nel caso in cui l'ETC non risulti essere terzo rispetto al gestore dovrà essere identificato un soggetto terzo che validerà i dati del PEF ai sensi del MTR.

Gestore

è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia

Se sono presenti più soggetti identificabili come gestore, il MTR dovrà applicarsi ad ogni soggetto coinvolto e il PEF dovrà essere redatto considerando i dati relativi alle attività di tutti i gestori

Sono identificati come gestori i soggetti che generano i costi da considerare per la redazione del PEF.

Autorità

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Soggetti coinvolti – cosa fanno

ETC

effettua la validazione delle informazioni fornite dal gestore

Definisce parametri e coefficienti richiesti dal MTR (fattori di sharing (β e ω); numero di rate per recupero dei conguagli (r); X_{a} , QL_{a} , Pg_{a} , **C19₂₀₂₀** ecc..)

La validazione consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

ETC assume le pertinenti determinazioni e trasmettere all'Autorità la documentazione richiesta.

Gestore

Predisporre il PEF e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (art. 6)

I contenuti minimi del PEF (art. 18):

- programma e piano finanziario degli investimenti per conseguire gli obiettivi del servizio erogato;
- beni, strutture, risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio;
- modello gestionale ed organizzativo, livelli di qualità, e ricognizione impianti

Autorità

approva il PEF

Salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi e, in caso di esito positivo, approva.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Il perimetro

I **costi riconosciuti** sono solo quelli afferenti alla gestione integrata dei rifiuti complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, vale a dire la raccolta il trasporto il trattamento il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo delle discariche dopo la chiusura, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti

Esclusione dal perimetro dei costi riconosciuti degli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tra le quali ad esempio lo spazzamento e sgombero neve, la derattizzazione, la gestione del verde pubblico ecc

La valutazione degli **oneri riconducibili alle attività esterne** al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è rimessa alle amministrazioni territorialmente competenti al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi. Gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro dovranno essere indicati separatamente

Costi efficienti riconosciuti (art. 6 MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative.

I costi efficienti riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base dei costi risultanti dal bilancio 2018 dei soggetti che li generano aggiornati con il tasso di inflazione (FOI)

I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3.

Le entrate tariffarie (art.2 MTR)

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

$\sum TV_a$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

$\sum TF_a$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti
 ricavi derivanti da corrispettivi CONAI


Costi operativi incentivanti
 Fattori di sharing
 Coefficiente di gradualità
 componente a conguaglio

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

numero rate recupero componente a conguaglio ≤ 4


Le entrate tariffarie – TV COVID₂₀₂₀ (m.i. MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR



Le entrate tariffarie – TV COVID₂₀₂₁ (m.i. MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR



Le entrate tariffarie – TF COVID (m.i. MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

$$\sum TF_{2020} = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a} / r + COV_{TF,2020}^{exp}$$

Costi operativi
incentivanti

Coefficiente
di gradualità

componente
a conguaglio

numero rate recupero
componente a
conguaglio ≤ 4

Copertura costi
fissi COVID

$$\sum TF_{2021} = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a} / r + RCU_{TF,a}$$

Conguaglio costi fissi ex
art. 107 DL18/20

Entrate di costo variabile COVID₂₀₂₀

- **$COV_{TV,2020}^{exp}$** è la componente di costo variabile che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- **$COS_{TV,a}^{exp}$** è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- **$RCND_{TV}$** è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche

Entrate di costo variabile COVID₂₀₂₁

- $COS_{TV,a}^{exp}$ è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- $RCND_{TV}/r'$ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente $RCND_{TV}$, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;
- $RCU_{TV,a}$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

Entrate di costo fisso COVID₂₀₂₀₋₂₀₂₁

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

- $COV_{TF,2020}^{exp}$ **per l'anno 2020** è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- $RCU_{TF,a}$ **per l'anno 2021** è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.


Costi d'uso del capitale

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all'Articolo 14;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.1 e 12.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.6 e 12.7.

Costi d'uso del capitale - AMM_a , R_a , $R_{LIC,a}$

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR



Costi d'uso del capitale - R_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

$$CIN_a = MAX \{ (IMN_a + CCN_a - PR_a); 0 \}$$

Dati Bilancio
2018 e 2017

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

Stratificazione
cespiti

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

Limite annuale entrate tariffarie (art. 4 MTR)

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il seguente limite alla variazione annuale (art. 4.1 MTR):

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie
- Per l'anno 2020, $T_{2019} = T_{2019}^{old}$ ossia il valore delle entrate tariffarie determinate nel PEF 2019 secondo i criteri del DPR 158/99 (art. 4.2 MTR).

Limite annuale entrate tariffarie (art. 4 MTR)

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + \mathbf{C19}_{2020}$$

dove

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- X_a = coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'**ETC**, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti determinato dall'**ETC**;
- PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi determinato dall'**ETC**;
- $\mathbf{C19}_{2020}$ = coefficiente che considera i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19 determinato dall'**ETC**

Coefficienti QL_a e PG_a

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti determinato dall'**ETC**;

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi determinato dall'**ETC**

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

Limite entrate tariffarie (art. 4.4bis - 4.5bis MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Art. 4.4bis Per l'anno 2020 il valore ρ_a non può assumere un valore superiore al **6,6%**, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5. (istanza di superamento)

Art 4.5bis Per l'anno 2020, gli **Enti territorialmente competenti** possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

Costi efficienti riconosciuti (art. 6 MTR)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

I costi efficienti riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base dei costi risultanti dal bilancio 2018 dei soggetti che li generano aggiornati con il tasso di inflazione (FOI)

I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3.

Costi efficienti riconosciuti (Poste rettificative)

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati l'Autorità è orientata ad escludere dai costi riconosciuti le seguenti voci:

- gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie fatto salvo gli accantonamenti ammessi riconosciuti nella componente costi d'uso del capitale;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari
- le spese di rappresentanza.


Aggiornamento costi riconosciuti

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a

$$I_{2019} = 0,90\% \text{ e } I_{2020} = 1,10\%.$$

Aggiornamento costi riconosciuti



Calcolo di T_a

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

$\sum TV_a$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

$\sum TF_a$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti ricavi derivanti da corrispettivi CONAI


Costi operativi incentivanti Fattori di sharing Coefficiente di gradualità componente a conguaglio

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

numero rate recupero componente a conguaglio ≤ 4

Calcolo di T_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR



Calcolo di T_a – da bilancio gestore




CRT_{a-2}
 CRD_{a-2}
 CTS_{a-2}
 CTR_{a-2}
 AR_{a-2}
 $AR_{CONAI,a-2}$
 CSL_{a-2}
 CC_{a-2}
 Acc_{a-2}



CRT_a
 CRD_a
 CTS_a
 CTR_a
 AR_a
 $AR_{CONAI,a}$
 CSL_a
 CC_a
 Acc_a

$$COS_{TV,a}^{exp} - COV_{TVF,2020}^{exp} - RCND_{TV} - RCND_{TV}/r' - RCU_{TVF,a}$$

Calcolo di T_a – da bilancio gestore



Calcolo di T_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

	Input dati	Ambito tariffario/Comune di		
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
	Input gestori (G) - Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) - Dato MTR			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G			
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G			
Fattore di Sharing – b	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G			
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E			
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G			
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E			
Rateizzazione r	E			
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C			

Calcolo di T_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

	Input dati	Ambito tariffario/Comune di		
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
	Input gestori (G) - Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) - Dato MTR			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G			
Costi generali di gestione - CGG	G			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G			
Altri costi - COal	G			
Costi comuni – CC	C			
Ammortamenti - Amm	G			
Accantonamenti - Acc	G			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto - R	G			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G			
Costi d'uso del capitale - CK	C			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	E			
Rateizzazione r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			

Calcolo di T_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR


Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	Input dati	Ambito tariffario/Comune di		
	Ciclo integrato RU Input gestori (G) - Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) - Dato MTR	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TV}^{EXP}	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS_{TV}^{EXP}	facoltativo			
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TF}^{EXP}	facoltativo			
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C			
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C			
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo			
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q_{a-2}	G			
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			
fabbisogno standard €cent/kg	E			
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E			
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E			
Totale	C			
Coefficiente di gradualità (1-γ)	C			

Calcolo di T_a

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Verifica del limite di crescita	Input dati	Ambito tariffario/Comune di		
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
	Input gestori (G) - Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) - Dato MTR			
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E			
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			
$(1+p)$	C			
ΣT_a	C			
ΣTV_{a-1}	E			
ΣTF_{a-1}	E			
ΣT_{a-1}	C			
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV_a	E			
riclassifica TF_a	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			

Definizione PEF



Modalità operative di trasmissione dei dati

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Determinazione n. 02/DRIF/2020

Art. 2.2 Gli atti, i dati e la documentazione di cui al precedente comma 2.1 vengono trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile **via extranet**, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

Deliberazione 443/2019/r/RIF

Art. 8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Modalità operative di trasmissione dei dati

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR

Documento richiesto	Formati accettati	Template disponibile	Caricamento obbligatorio
Determinazioni tariffarie	pdf, doc, docx, zip	NO	SI
Corrispettivi del servizio	pdf, doc, docx, zip	NO	NO
Relazione di accompagnamento	pdf, doc, docx	NO	SI
PEF 2020	xls, xlsx	SI	SI
Altra documentazione	pdf, xls, xlsx, doc, docx, zip	NO	NO
PEF 2018	pdf, doc, docx, zip	NO	SI
PEF 2019	pdf, doc, docx, zip	NO	SI

Fonte: ARERA – Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti 2020, Aggiornamento 3 luglio 2020

LUEL – Sportello MTR

Approfondimento
delibera ARERA
443/2019
L'applicazione del
MTR



NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL
per supportare enti e gestori sul nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti



scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Grazie per l'attenzione

Ing. Saverio De Donato

Laboratorio *Utilities* & *Enti Locali* Srl

Tel: +39 051.240084

email: info@luel.it

WEB: www.luel.it

M: +39 3287186510

email: saverio.dedonato@luel.it

Roberto Conforto
PAST PRESIDENT & CFO
Computer Solutions S.p.A.



Angelo Cima
CONSULENTE
Computer Solutions S.p.A.




18
SETTEMBRE
2020


 **DIGITAL
ACADEMY**
il Webinar 2.0

ARERA...
UN SISTEMA
INFORMATICO
"UNICO"

IL SISTEMA INFORMATIVO: Uno scenario attuale e **complesso**



IL SISTEMA INFORMATIVO: Uno scenario **corretto**



PIATTAFORMA APPLICATIVA: Sistema informatico "unico" & "open"



**BUSINESS
INTELLIGENCE**

=



**SISTEMA
INFORMATICO**

+




**CAPACITA'
CONSULENZIALE**



1. Il **software** da solo non basta
2. Il **consulente** da solo non basta

PIATTAFORMA APPLICATIVA: INTEGRA il sistema AMMINISTRATIVO



01

SI COLLEGA ALL'AMMINISTRAZIONE, TRAMITE DELLE **ESTRAZIONI DISPONIBILI**, O UTILIZZANDO **WEB SERVICES E/O TABELLE DI FRONTIERA**



DASHBOARD INTERATTIVA

- A. FILTRI
- B. STATISTICHE
- C. ANALISI
- D. ESPORTAZIONI
- E. Ecc.



Condivisione **con un click** con soggetti non connessi al sistema

PIATTAFORMA APPLICATIVA: INTEGRA il sistema di CONTROLLO della FLOTTA


02

OTTIENE I **DRIVER**
DA APPLICARE
AI **DATI**
AMMINISTRATIVI

SI COLLEGA
AL SISTEMA DI:
A. CONTROLLO MEZZI
B. METERING MEZZI
C. METERING IMPIANTI
D. CRM

Driver AGGIUNTIVI:

- Gestione richieste
- Gestione segnalazioni
- Workflow consegne
- Workflow attività interne




PIATTAFORMA APPLICATIVA: PRODUCE un PIANO FINANZIARIO secondo il metodo MTR

03

ASSOCIA I DRIVER AI CONTI

OTTIENE UN PIANO FINANZIARIO RICLASSIFICATO




STORICIZZAZIONE:

- DATI
- DRIVER
- PARAMETRI

PIATTAFORMA APPLICATIVA: GUIDA nella PROGETTAZIONE della TARIFFA


04



È possibile impostare i **parametri** indicati nel **disciplinare** e quelli **permessi dalla legge** in BASE al CRITERIO che si vuole adottare fra quelli oggi disponibili e "chiariti".



A. NUOVO PROGETTO
B. PROGETTO ESISTENTE




POSSIBILITA' DI
IMPLEMENTAZIONE
DI **NUOVI CRITERI**
(DRIVER E PARAMETRI)

PIATTAFORMA APPLICATIVA: SIMULA l'impatto POLITICO del CAMBIAMENTO

05




E' possibile
ANALIZZARE e/o
MODIFICARE le
impostazioni delle
**singole parti
tariffarie**



IMPATTO POLITICO
dell'applicazione delle
tariffe **calcolate**
AUTOMATICAMENTE
sull'utenza

- A.** coefficienti parte fissa
- B.** riduzioni e/o maggiorazioni puntuali
- C.** minimi e massimi



doppio click per
VISUALIZZARNE i
DETTAGLI dei numeri
dei singoli calcoli

Roberto Conforto
PAST PRESIDENT & CFO
Computer Solutions S.p.A.



Angelo Cima
CONSULENTE
Computer Solutions S.p.A.



18
SETTEMBRE
2020

 **DIGITAL
ACADEMY**
il Webinar 2.0

ARERA...
UN SISTEMA
INFORMATICO
"UNICO"

L'applicazione della Delibera 444/2019 TITR – Testo Integrato Trasparenza Rifiuti

18 settembre 2020

LUEL – Laboratorio Utilities & Enti Locali

Intervento a cura di : Adriano TOLOMEI



Agenda

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

- Presentazione: chi siamo.
- TITR – Testo Integrato Trasparenza Rifiuti – delibera ARERA 444/2019:
 - 1. Trasparenza;
 - 2. Obiettivi strategici ARERA;
 - 3. Soggetti coinvolti;
 - 4. Periodo di regolazione;
 - 5. Pianificazione degli adempimenti;
 - 6. Gli strumenti per l'applicazione della trasparenza;
 - 7. Ulteriori standard : Obiettivi di riciclaggio (esempio: discarica al 10%);
 - 8. Alcuni esempi.
- Dati statistici da Relazione annuale ARERA.
- Conclusioni: Trasparenza - Vincolo o opportunità.

Chi siamo

L'applicazione della
delibera 444/2019
TIR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.
- Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.
- Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.
- www.luel.it
- www.acquainfo.it
- www.goccedacqua.it

1-LA TRASPARENZA

- 1. La Trasparenza nel sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati è uno dei “pilastri” su cui si basa l’attività di ARERA** (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) a seguito dell’attribuzione di specifiche funzioni (legge 27.12.2017, n. 205, art. 1, c. 527), volte a “... migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione.....” in particolare in materia di:
- “b) definizione dei **livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - c) **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza;
 - d) **tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni** presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
 - e) definizione di **schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

2-IL QUADRO STRATEGICO DI ARERA

- Il tema della trasparenza è ben delineato all'interno del “Quadro strategico 2019-2021” con cui ARERA (v. delibera n. 242/2019) ha descritto gli obiettivi strategici e le linee di intervento che intende attuare nel corso del triennio. Tra gli obiettivi strategici dell'area ambiente (cioè quella che racchiude il servizio idrico integrato e il ciclo dei rifiuti), sono individuati alcuni obiettivi strategici (OS) connessi al tema “trasparenza”. Di seguito ad ogni obiettivo, alcune delle linee di intervento previste (in corsivo):

OS1 Dare voce al consumatore

- *Sviluppo e adeguamento del sistema di gestione dei reclami*
- *Rafforzamento dei sistemi di indennizzo automatico a fronte di mancate prestazioni dei gestori*

OS 2 Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione dei servizi

- *Migliorare il contenuto informativo delle bollette e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del servizio..... secondo criteri di chiarezza e semplificazione*
- *Promuovere campagne di informazione dei gestori del ciclo dei rifiuti, nei confronti degli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo.....*

2-IL QUADRO STRATEGICO DI ARERA

OS 8 Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione rifiuti

- *Definire la regolazione tariffaria del servizio raccolta e trasporto rifiuti, nonché gli standard qualitativi minimi del servizio...*
- *Introdurre criteri e meccanismi finalizzati ad incrementare la percentuale di rifiuti riutilizzati, riciclati e valorizzati.....*

OS 9 Miglioramento della qualità del servizio e contenimento della morosità nel ciclo dei rifiuti

- *..... Introdurre indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell'utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni*
- *Definire procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell'utenza...tenuto conto dell'esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.*

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

3- I SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA 444, e relativo allegato TITR

I soggetti coinvolti nell'applicazione della delibera n. 444 sono:

- n. 1 il gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- n. 2 il gestore delle attività di raccolta e trasporto rifiuti (RT)
- n. 3 il gestore delle attività di spazzamento e lavaggio strade (SL)
- n. 4 il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti

Il gestore n. 1 racchiude in sé le attività di gestione 2, 3, 4

Il gestore n. 2 può svolgere solo l'attività 2 o anche l'attività 3

Il gestore n. 3 può svolgere solo l'attività 3 o anche l'attività 2

Il gestore n. 4 svolge solamente l'attività 4.

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

4- IL PERIODO DI REGOLAZIONE

Il periodo di regolazione in cui vigono gli adempimenti richiesti termina il 31.12.2023; è prevista una fase sperimentale fino al 31.12.2020. Essa si applica (v. art. 2.3):

- dal 1.7.2020 (era 1.4.2020): obbligo di garantire gli “elementi informativi minimi” da parte dei gestori, compreso i Comuni che svolgono il servizio in economia, del servizio di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio stradale, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in un territorio che comprende una popolazione residente di oltre 5.000 abitanti
- dal 1.1.2021, se i medesimi soggetti operano in un territorio che ha una popolazione residente al di sotto dei 5.000 abitanti.

Si ritiene che la fase di sperimentazione sia così interpretabile: fase in cui si “testano” gli adempimenti, analizzando eventuali problematiche applicative, al fine di risolverle entro il 31.12.2020, a favore anche dei gestori che operano in realtà più piccole, e che affrontano gli adempimenti dal 1.1.2021.

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

5- PIANIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

I Comuni, siano essi singoli, o soci di società partecipata che svolge i servizi di raccolta e trasporto, o convenzionati in quanto hanno svolto una gara con un Comune capofila per l'individuazione dell'affidatario del servizio, sono in ogni caso coinvolti nell'applicazione della tematica "trasparenza". OPPURTUNO quindi promuovere, se già non fatto, incontro con il proprio gestore (salvo caso di gestione in economia) per dare corso, coordinandosi, con quanto previsto dal TITR.

6- GLI STRUMENTI PER APPLICARE LA TRASPARENZA

ARERA esplicita in modo chiaro un aspetto (v. preambolo delibera, p. 8 fondo pag. e p. 9 inizio pag.) che rappresenta una delle più significative novità dell'applicazione della delibera: quello di "... assicurare contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente, prevedendo contenuti minimi obbligatori da riportare su siti internet, contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti".

6.1 – IL SITO INTERNET

6.1 Ognuno dei gestori sopra richiamati sono tenuti a “... predisporre ed a mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page che presenti almeno contenuti informativi minimi”, contenuti che vengono elencati (v. art. 3.1).

Per i Comuni, pagina di “Amministrazione trasparente” o pagina dedicata? Pagina dedicata, raggiungibile con un click dall’home page e non utilizzo della sezione “Amministrazione trasparente”, sezione obbligatoria per ogni Comune secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, poiché trattasi di trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’attività delle singole pubbliche amministrazioni.

Quindi, qualunque gestore, sia esso:

- gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia
- gestore della raccolta e trasporto, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia
- gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia
- gestore della attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti

è tenuto a fornire le informazioni minime che l’Autorità elenca.

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

6.1 – IL SITO INTERNET.....continua

Per il gestore del servizio integrato, le informazioni sono quelle, per definizione le più complete, ed elencate all'art. 3.1, riassumibili nei principali aspetti connessi al servizio di RT e SL, oltre che informazioni su tariffe, modalità di calcolo, modalità di pagamento, ecc.

Per il gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio strade, le informazioni sono quelle di cui all'art. 3.1, dalla lettera a) alla lettera i), così come disposto dall'art. 2.2.

Per il gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, le informazioni di cui all'art. 3.1; non necessariamente quelle di cui alla lettera d) (calendario e orari raccolta), lettera h) (percentuale di raccolta differenziata), lettera i) (calendario e orari spazzamento e lavaggio strade), perché di competenza del gestore che effettua il servizio operativo.

Va evidenziato che tutti i gestori devono prevedere anche:

- modulistica per l'invio di reclami, con modello scaricabile dal sito (art. 3.1, lettera c)
- citazione dell'esistenza della Carta della qualità del servizio, scaricabile, se disponibile (art. 3.1, lettera g)
- spazio per eventuali comunicazione agli utenti da parte di ARERA connesse alle modifiche del quadro regolatorio (art. 3.1, lettera s).

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

6.1 – IL SITO INTERNETcontinua

Il sito del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e il sito del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti deve essere utilizzato anche per quanto previsto dall'art. 3.2, vale a dire le comunicazioni delle variazioni di rilievo citate all'art. 9.1 (es. modifica modalità raccolta rifiuti, modifiche nel regime di tariffazione) almeno 30 giorni solari prima della decorrenza della variazione).

Alcuni esempi:



TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

6.1 – IL SITO INTERNETcontinua

Il sito del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e il sito del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti deve essere utilizzato anche per quanto previsto dall'art. 3.2, vale a dire le comunicazioni delle variazioni di rilievo citate all'art. 9.1 (es. modifica modalità raccolta rifiuti, modifiche nel regime di tariffazione) almeno 30 giorni solari prima della decorrenza della variazione).

Alcuni esempi:

<https://www.asia.tn.it/> → <https://asia.trasparenzarifiuti.it/>

6.2 IL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

E' il documento elaborato ed inviato dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, formato cartaceo o formato elettronico, senza costi di ricezione. E' lo strumento che l'Autorità individua come quello che deve avere il maggior numero di informazioni da mettere a disposizione dell'intestatario del documento.

Contiene:

- almeno le informazioni generali riportate all'art. 5, tra queste i dati caratterizzanti l'utenza
- le informazioni sugli importi addebitati (v. art. 6), tra queste la scadenza del pagamento e gli estremi degli atti di approvazione delle tariffe
- le informazioni su modalità di pagamento (v. art. 7), tra queste anche la situazione dei pagamenti pregressi
- le informazioni su servizio e risultati ambientali (v. art. 8.1).

Il documento di riscossione diviene quindi una “miniera di informazioni”, con dati specifici e puntuali, con significative novità, connesse in particolare ad informazioni che, a cadenza almeno annuale (v. art. 8.2), trattino dell'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto e dei risultati ambientali, in particolare calendari e orari della raccolta, calendari spazzamento e lavaggio strade, istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, percentuale raccolta differenziata.

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

6.3 COMUNICAZIONI INDIVIDUALI

6.3 Con un preavviso di almeno 30 giorni, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, o il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, qualora le attività incluse nel servizio integrato sono gestite da soggetti distinti, in presenza di variazioni di rilievo del servizio (v. art. 9.1), è tenuto a darne comunicazione agli utenti interessati, es. modifiche nel calendario della raccolta porta a porta, o modifiche nel servizio di spazzamento e lavaggio strade, connesse alle auto in sosta.

6.4 TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI TRA OPERATORI

I gestori delle attività di RT e SL sono tenuti a comunicare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti, citate all'art. 11.1, lettera a), entro 15 g. dalle relative modifiche; le variazioni di rilievo del servizio, citate all'art. 9.1, almeno 45 giorni solari prima della loro efficacia.

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

7. ULTERIORI STANDARD DI TRASPARENZA

L'Ente Territorialmente Competente (ETC), anche su proposta del gestore, può definire ulteriori standard di trasparenza che prevedono livelli di tutela dell'utente non inferiori a quelli stabiliti dal TITR (v. art. 12).

8. ESEMPI DI MODELLI E CARTA DEI SERVIZI IN USO

- **Modulo Reclami**
- **Modulo Segnalazioni**
- **Modulo di Gradimento del Servizio**
- **Carta della Qualità del Servizio**

VEDI ESEMPI SUL WEB

TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

Un esempio di carta della qualità dei servizi

<https://www.asia.tn.it/>



<https://asia.trasparenzarifiuti.it/>



<https://asia.trasparenzarifiuti.it/argomento-rt/carta-qualita-servizio-rt/>

TITR Testto Integrato Trasparenza Rifiuti 444

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testto Integrato
Trasparenza Rifiuti

8. ESEMPI DI MODELLI E CARTA DEI SERVIZI IN USO

VEDI ESEMPI SUL WEB



LA CARTA DEI SERVIZI



LA DIFFERENZA LA FANNO LE PERSONE, IL RICICLO CEM

numero verde **800.342.266**
www.cemambiente.it



PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI
FIGINO SERENZA

MODULO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA

DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO

Genere: Maschio Femmina
Età: 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 oltre 65
Titolo di studio: scuole dell'obbligo licenza media superiore laurea
N. componenti familiari 1 2 3 4 5 oltre 5


La preghiamo di esprimere una valutazione utilizzando una scala da 1 a 10 sui seguenti aspetti del servizio:

- **Qualità del servizio in generale inteso come regolarità degli svuotamenti, pulizia strade, svuotamento dei cestini:**
 1 (bassa) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (alta)
- **Facilità di segnalazione dei disservizi e dei mancati ritiri**
 1 (bassa) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (alta)
- **Tempestività di intervento per recupero rifiuti non ritirati**
 1 (bassa) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (alta)
- **Facilità di reperimento informazioni e chiarezza degli avvisi**
 1 (bassa) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (alta)
- **Generalmente dove preferisce reperire le informazioni ?**
 sito internet bacheche comunali quotidiani social network altro _____

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019 TITR – Testo Integrato Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.1 Natura giuridica dei gestori non Enti pubblici iscritti in Anagrafica (2019-2020)




Fonte: ARERA, Anagrafica operatori.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019 TIR - Testo Integrato Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.2 Gestori che hanno dichiarato in Anagrafica di svolgere una sola attività (2019-2020)




Fonte: ARERA, Anagrafica operatori.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti


FIG. 6.3 Gestori che hanno dichiarato in Anagrafica di svolgere due o più attività



Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti


FIG. 6.19 Diffusione della Carta della qualità dei servizi e copertura del campione per area geografica



Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TIR - Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.20 Diffusione della Carta della qualità per classe dimensionale e copertura del campione rispetto alla popolazione nazionale




Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.21 Diffusione della procedura di gestione dei reclami e copertura del campione per area geografica




Fonte: ARERA - elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DIRIF/2019

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.23 Diffusione del servizio telefonico e copertura del campione per area geografica




Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.30 Diffusione degli indicatori di qualità contrattuale e percentuale di copertura della popolazione nazionale




Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.31 Diffusione per area geografica del set minimo di indicatori




Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.34 Diffusione del sito internet e copertura della popolazione per area geografica




Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Alcuni dati : da relazione annuale ARERA sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

FIG. 6.36 Disponibilità sui siti internet dei contenuti informativi minimi (percentuale delle gestioni del panel)



Fonte: ARERA, elaborazione su dati comunicati dagli operatori ai sensi della determina 3/DRIF/2019.

Conclusioni: Trasparenza –vincolo o opportunità


L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

- La Trasparenza, come la nuova regolazione sono sicuramente attività in più.
- Tuttavia possono essere una occasione unica sia per i comuni, sia per i gestori per:
 - Revisionare i siti internet con nuova grafica interattiva garantendo un costante aggiornamento;
 - Interagire con i cittadini utenti acquisendo informazioni e suggerimenti per migliorare i servizi operativi;
 - Attuare una revisione organizzativa e gestionale;
 - Rendere partecipi, tutti gli attori coinvolti nei processi, al fine di migliorare le performance e garantire un servizio essenziale come è stato dimostrato in questo periodo di pandemia.

Alcuni esempi per migliorare i sistemi

L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

Il sistema gestionale complessivo è integrato e capace di «interoperativare» creando, ove possibile «automatismi» semplici e pratici, oltre che perfettamente dialogante con altri software gestionali utilizzati dall'azienda.




L'integrazione del sistema

L'applicazione della delibera 444/2019 TIR - Testo Integrato Trasparenza Rifiuti

Attribuzione dei costi operativi di gestione proposta nel DCO 351/2019/R/rif

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a$$



MODELLO A FILIERA INTERCONNESSA

Interconnessione delle informazioni

L'applicazione della
delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

DA CONTABILITÀ INDUSTRIALE A CONTABILITÀ REGOLATORIA

CONTABILITA' REGOLATORIA



- CO.GE. risulta inadeguata
- CO.AN. Indispensabile, MA necessario un adeguamento alle richieste
- CO.AN. Activity Based Costing a più dimensioni
- UNBUNDLING CONTABILE necessario per uniformare i driver/criteri di attribuzione
- IMPLEMENTAZIONE dei SISTEMI INFORMATIVI per elaborazione

Servizi e attori coinvolti


L'applicazione della delibera 444/2019
TITR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

PERSONE E POSIZIONI	OBIETTIVI E FCS	AREE DI SVILUPPO SOLUZIONI	BENEFICI SUL BUSINESS	CREDIBILITÀ EVIDENZE A SUPPORTO
DIREZIONE GENERALE	SICUREZZA DI COMPLIANCE	INTEGRATION CON ERP	MAGGIORE CONTROLLO	IDENTIFICAZIONE KPI
	SICUREZZA DI RIPORTO AI VERTICI AZIENDALI		CERTEZZA DEI RISULTATI	ESPERIENZA E REFERENZE
	ALLINEAMENTO AGLI STANDARD AZIENDALI		DELEGHE PIU' SICURE	CERTIFICAZIONI
ADDETTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	GARANZIA SULL'OPERATIVITA'	DIMINUZIONE DEI TEMPI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	PIU' TEMPO A DISPOSIZIONE PER CONTROLLI DIRETTI SUI PROCESSI	COMPETENZA E SUPPORTO CONSULENZIALE
AMMINISTRATIVI	COLLEGAMENTI IN AUTOMATICO		MINORI TEMPI DI REGISTRAZIONE	
	DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA		MINORI TEMPI DI ARCHIVIAZIONE E RETRIEVING DEI DOCUMENTI	

Obiettivo strategico

L'applicazione della delibera 444/2019
TIR – Testo Integrato
Trasparenza Rifiuti

POSSIBILE INTERAZIONE NELLA CATENA DEL VALORE



Grazie per l'attenzione

Dr. Adriano TOLOMEI

Laboratorio *Utilities* & *Enti Locali* Srl

Tel: +39 051.240084

email: info@luel.it

WEB: www.luel.it

M: 3484464701

email: tolomei.adri@gmail.com

La determinazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto ed il ruolo delle regioni dopo la legge 128/2019

di Cristiano Bevilacqua*

10 settembre 2020

Sommario: 1. Brevi note sull'origine della nozione di rifiuto, di sottoprodotto e di end of waste nella normativa comunitaria. – 2. La distinzione tra rifiuto e sottoprodotti nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21.02.2007. – 3. La determinazione dei criteri dell'end of waste nella direttiva 2008/98/UE: l'autonomia degli stati membri. – 4. L'attuale disciplina dell'end of waste nell'ordinamento italiano: il ruolo delle regioni tra la legge 55/2019 e la legge 128/2019. – 5. Conclusioni: il riordino del sistema bilanciando omogeneità degli standards minimi ed autonomia delle regioni.

1. Brevi note sull'origine della nozione di rifiuto, di sottoprodotto e di end of waste nella normativa comunitaria

La definizione di “rifiuto” è stata da sempre legata alla nozione del “disfarsi” e la prima disciplina normativa comunitaria sui rifiuti è stata caratterizzata dall'assenza di una linea di demarcazione netta tra ciò che era rifiuto e ciò che rifiuto non era, mancando anche la definizione giuridica del “disfarsi”¹, tra l'altro la normativa

* Senior Lecturer in Public Law University Campus of Malta; Professore a contratto di Diritto Amministrativo e Istituzioni di Diritto Pubblico presso LUMSA Santa Silvia - Palermo.

¹ La disciplina di riferimento era contenuta nella Direttiva 75/442/Cee, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, poi sostituita dalla direttiva 2006/12/CE e richiamata dalla declaratoria di cui all'art. 3, par. 1, punto 1) della Direttiva 2008/98/Ce, tuttora vigente, secondo la quale per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. In tale contesto la giurisprudenza comunitaria ha sempre preferito un'interpretazione ampia della definizione di rifiuto secondo la quale gli Stati membri sono liberi di assumere la definizione più opportuna purché non sia pregiudicata l'efficacia del diritto comunitario, ferma restando la concezione estensiva della nozione di rifiuto (Cfr Corte Giust 11.11.04, C-457/02) La letteratura sulla nozione di rifiuto è vastissima cfr in proposito G. BELLOMO, *Disfarsi... o non disfarsi...* questo è il problema: la Corte aggiunge un'altra «pietra» sulla via della nozione di rifiuto e dei relativi criteri di individuazione, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 1311 ss.; V. CERULLI IRELLI, G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), *La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia*, Napoli, 2012; A. FARÌ, *Nozione di rifiuto e sottoprodotto*, in F. Giampietro (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti. Commento al D. Lgs. 205/2010*, Milano, 2011, 29 ss.; V. PAONE, *La tutela dell'ambiente e l'inquinamento da rifiuti*, Milano, 2008; P. CERBO, *Corte costituzionale e nozione di rifiuto: vecchie e nuove questioni tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Urb. e appalti*, 2008, 947; A. Borzi, *La «complessa» nozione di «rifiuto» del D. Lgs. 3 aprile 2006*, n. 152, in *Ambiente e sviluppo*, 2006, n. 7, 607 ss.; Id., *La nozione di rifiuto tra applicazione comunitaria*

comunitaria non prevedeva alcuna norma che chiarisse quando un rifiuto, dopo determinate operazioni di recupero, cessasse di essere tale².

Si rendeva anche necessario stabilire la differenza tra rifiuto, sottoprodotto (ovvero quel materiale che non è mai stato rifiuto) e materia prima secondaria (ovvero quel materiale che non è rifiuto anche se un tempo lo è stato)³ ed operare un salto concettuale determinato caratterizzato dall'idea che un rifiuto può non esserlo per sempre.

In tale contesto si inseriva anche la ricerca di definire in maniera esaustiva la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto⁴ che consiste in un procedimento

e (dis)applicazione interna, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004; L. Ramacci, La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2006; D.D. Röttgen, Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte Ce, in Ambiente, 2005, 5; Id., Nozione di rifiuto e ambito di applicazione degli artt. 14 e 17 decreto Ronchi, ivi, 2004, 837; L. Butti, Diritto europeo e normativa italiana di fronte al problema della «definizione di rifiuto», in Riv. Giur. Ambiente, 2003, 996; G. Amendola, La gestione dei rifiuti: obblighi, divieti e sanzioni, Rimini, 2005, 35 ss.; Id., La nozione di «rifiuto» U.E. e Italia ai ferri corti, in www.europeanrights.eu; Id., Gestione dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003, 59 ss.; M. Medugno, Sulla nozione di rifiuto, nota a Corte di cassazione, sez. III penale, 15 gennaio 2003, in Riv. Giur. Ambiente, 2004, 47; M. PERNICE, M.A. PROSPERONI, Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali, in Dir. giur. agr. amb., 2003, 139. A. BORZI, La «complessa» nozione di «rifiuto» del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in F. GIAMPIETRO (a cura di), Commento al Testo Unico ambientale, Milano, 2006, 142 e segg.

² Dalla cessazione della qualifica di rifiuto deriva anche l'acquisizione della natura di bene giuridico secondo le previsioni dell'art 810 c.c., Cfr in proposito R. FEDERICI, I rifiuti e le cose in senso giuridico, in Studi in onore di Giorgio Berti, II, Napoli, 2005, 1079, secondo il quale i rifiuti non sono beni, perché "se fossero beni sarebbero oggetto di diritti, mentre nei confronti dei rifiuti la situazione giuridica del titolare è quella (opposta) di voler rinnegare (o meglio) di volersi privare di ogni diritto e così anche di ogni responsabilità in relazione ad una certa cosa che non è più bene". Nel fare questo il soggetto si assume tutti gli obblighi relativi alla corretta dismissione della cosa, "acquisendo il vantaggio di liberarsi non tanto dei diritti (che probabilmente erano diventati irrilevanti), ma soprattutto degli obblighi relativi alla corretta conservazione della cosa"; Id., La nozione giuridica di rifiuto. Una teoria a confronto, in www.ambientediritto.it; Id., A proposito di cose che non sono «beni»: sottosuolo e rifiuti, in Rassegna di diritto civile, 2000, 311 ss.

³ Il concetto di materia prima secondaria nasce per rispondere all'esigenza del legislatore di trovare un equilibrio tra la protezione dell'ambiente e il recupero dei materiali di scarto in modo tale da renderne possibile il reinserimento nel ciclo produttivo. L. ULISSI, Rifiuto, prodotto, sottoprodotto ed «end of waste»: le nuove sfide ambientali, in Contratto e impresa. Europa, 2012, 2, 707 ss.; P. GIAMPIETRO, Nuova nozione di rifiuto e sottoprodotto più conforme ai canoni comunitari, in Ambiente e sicurezza, 2006, n. 6, 70 ss.; Id., Il rifiuto, la materia prima secondaria e la volontà del detentore tra d.m. 26 gennaio 1990 e Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Foro it., 1990, IV, 501; S. MAGLIA, Nozione di rifiuto, materie prime secondarie e sottoprodotti: ancora norme poco chiare e poco «europee», in Ambiente e sviluppo, 2006, n. 8; PARODI, Concetto di rifiuto e normativa: le indicazioni del testo unico ambientale, in Ambiente e sicurezza, 2006, n. 20; N. De Sadeleer, Rifiuti, prodotti e sottoprodotti, Milano, 2006.

⁴ Non tutti i residui di produzione sono (o restano) "rifiuti". Infatti, alcuni di essi non acquistano mai la natura di rifiuto, altri invece la perdono all'esito di un procedimento di recupero. In particolare, fermo l'onere della prova che grava sul loro produttore, non costituiscono ai sensi della vigente normativa dei "rifiuti" e possono godere (di conseguenza) di un regime di favore per la loro gestione:

1) i sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e rispondenti alle ulteriori particolari caratteristiche previste dalla vigente normativa. Tali residui costituiscono dei "non rifiuti" fin dalla loro nascita;

idoneo a far perdere ad un rifiuto tale qualifica sottoponendolo ad un processo di recupero per acquisire quella di prodotto.

Per avere maggiore chiarezza normativa in ordine a detti concetti è stato necessario aspettare l'emanazione della direttiva 2008/98/CE che, come vedremo nel prosieguo, si occupa di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie ponendo come obiettivo quello di: *"...aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse"*.

È in tale ambito che la normativa comunitaria e quella nazionale, hanno previsto che, a determinate condizioni, una sostanza qualificata come rifiuto che venga sottoposta ad una operazione di recupero potrà cessare di essere considerata tale e pertanto, sottratta alla disciplina dei rifiuti.

Si tratta del cd "end of waste", definizione che è frutto di una evoluzione avvenuta innanzitutto a livello europeo la cui disciplina è attualmente oggetto di un'evoluzione giuridica che prende le mosse da una disciplina dedicata alla produzione delle materie prime secondarie per transitare alla nuova logica, sempre di matrice comunitaria, dell'"*End of waste*" (ossia della "cessazione della qualifica di rifiuto").

Se però normative recenti sono più chiare in ordine alla distinzione tra rifiuto e cessazione da tale qualifica, più problematico appare stabilire quale sia il ruolo degli enti diversi dallo Stato, ed in particolare le regioni, nella determinazione dei criteri dell'end of waste.

2. La distinzione tra rifiuto e sottoprodotti nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21.02.2007

In relazione al tema trattato e prima delle Direttive adottate in tale ambito , assume importante rilievo la Comunicazione del 21.02.2007 che la Commissione delle Comunità Europee ha adottato prendendo atto della mancanza di una definizione giuridica dei concetti di "sottoprodotto" e "materia prima secondaria" e della conseguente incertezza del diritto in ordine alla distinzione rifiuto/non rifiuto, dettando così delle linee guida utili al fine *"... di stabilire, caso per caso, se determinati materiali costituiscono rifiuti o meno"*⁵.

2) i residui diventati materie prime secondarie (cd. "Mps") o materiali "End of waste", ossia i residui che hanno perso la loro qualifica di "rifiuti" dopo specifiche operazioni di recupero. Le regole sul recupero dei residui sono attualmente oggetto di un'evoluzione giuridica che si sposta dalla storica disciplina relativa alla produzione delle "materie prime secondarie" alla nuova logica di matrice comunitaria dell'"end of waste"(ossia della "cessazione della qualifica di rifiuto").

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti COM/2007/0059, 21-2-2007. Va sottolineato che la Commissione si è occupata della differenza rifiuto/non-rifiuto e, più in particolare, di quella rifiuto/sottoprodotto, senza specificare la nozione di materia prima secondaria. Cfr. sul punto S.

Tali linee guida avevano come punto di partenza la definizione di rifiuto contenuta nella direttiva 2006/12/CE della quale la Commissione forniva un'interpretazione elaborata anche sulla base della stratificazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia nel frattempo intervenuta in materia che aveva inizialmente fornito un'interpretazione restrittiva in ordine al riutilizzo⁶.

Tale provvedimento è stato di rilevante aiuto in tale ambito in quanto conteneva le basi per comprendere cosa fosse rifiuto e, quindi, per capire quando e perché un materiale avrebbe potuto perdere tale qualifica cessando di essere considerato rifiuto per divenire, o essere considerato, sottoprodotto⁷.

La Commissione, invero, non forniva definizioni generali, aprendo così le porte al necessario intervento della giurisprudenza comunitaria⁸, ma affermava che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto spettava alle autorità statali competenti il compito di decidere caso per caso. Ciò implicava il riconoscimento di ampie forme di discrezionalità nello stabilire la natura di specifica di rifiuto di un determinato materiale e conseguentemente ci si doveva domandare se

MAGLIA, V. BALOSSI, L'evoluzione del concetto di sottoprodotto, in *Ambiente e sviluppo*, 2008, n. 2, 109 ss

⁶ La giurisprudenza comunitaria stratificatasi negli anni '90 era assolutamente restrittiva rispetto a qualsiasi ipotesi di riutilizzo dei residui di produzione: "lo scopo essenziale delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE sarebbe compromesso qualora l'applicazione delle stesse dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica, da parte di altre persone, delle sostanze o degli oggetti di cui egli si disfa" (cfr Corte di Giustizia, 28 marzo 1990, C-359/88, con nota di ZANETTI in *Foro it.*, 1990, IV, 293; Corte Giust., 10 maggio 1995, C-442/92, Commissione CE c. Germania, in *Riv.dir.amb.*, 1995, 653; Corte Giust., 25 giugno 1997, C-304, 330, 342/94 e 224/95, Tombesi, in *Riv.dir.amb.*, 1998, 47. Anche in Corte Giust. i giudici comunitari interrogandosi sul significato da attribuire al termine "disfarsi" da cui dipende l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto, affermarono che "il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto" (punto 34). Nella stessa linea la sentenza Corte Giust., 15 giugno 2000, C-418 e 419/1997, Arco, (in *Riv.dir.amb.*, 2000, 691, con commento di A. GRATANI) aggiunse che "dal semplice fatto che su una sostanza venga eseguita un'operazione menzionata nell'Allegato II B della direttiva 75/442/CEE non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che, pertanto, la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva".

⁷ Con la sentenza *Palin Granit* del 2002 venne operata la distinzione tra residui di produzione identificate come sostanze che non sono ricercate in quanto tali al fine di un possibile utilizzo ulteriore da considerare veri e propri rifiuti, e sottoprodotti, ossia sostanze che, pur non costituendo lo scopo primario della produzione, tuttavia l'impresa "intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari" (cfr (Corte Giust., 18 aprile 2002, C-9/00).

⁸ Corte giust. CE, 24 giugno 2008, causa C-188/07, *Commune de Mesquer*, in *Racc.*, 2008, I-4501, punto 53; Id., 18 dicembre 2007, causa C-263/05, *Commissione c. Italia*, *ivi*, 2007, I-11745, punto 32; Id., 10 maggio 2007, causa C-252/05, *Thames water Utilities*, *ibid.*, I-3883, punto 24; Id., 11 novembre 2004, causa C-457/02, *Niselli*, *ivi*, 2004, I-10853, punto 33; Id., 7 settembre 2004, causa C-1/03, *Van de Walle e a.*, *ibid.*, I-7613, punto 42; Corte giust. UE 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12, *Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV*, *cit.*, punti 40; Corte giust. UE 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12, *Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV*, *cit.*, punto 38; Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, *Niselli*, *cit.*, punto 40; Id., ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002, *Saetti e Frediani*, *cit.*, punto 36; Id., 18 aprile 2002, causa C-9/00, *Palin Granit*, *cit.*, punto 23.

sin dalla nascita di quel prodotto lo stesso fosse idoneo a divenire rifiuto alla fine della sua vita oppure no.

Ciò premesso, la Comunicazione della Commissione indicava dei criteri in base ai quali di distingueva un rifiuto da ciò che rifiuto non era precisando che a seguito della verifica del rispetto dei criteri indicati, si sarebbe parlato di un *“prodotto”*, o in caso contrario, di un *“residuo di produzione”* che, a sua volta, sarebbe stato qualificato come *“rifiuto”* oppure *“sottoprodotto”*.

A tal fine si poneva l'accento sul riutilizzo che doveva essere certo con la conseguenza che un materiale di fatto non utilizzabile, privo dei requisiti tecnici per il suo utilizzo o se non esisteva mercato, doveva essere considerato rifiuto, mentre avrebbe cessato di essere tale non appena *“pronto ad essere riutilizzato come prodotto recuperato”*.⁹

A tal proposito la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dalla stessa Comunicazione, aveva stabilito che l'esistenza di contratti tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi era indice del fatto che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del suo utilizzo.

Altro elemento, sempre di matrice giurisprudenziale richiamato dalla Commissione e che costituisce indice del riutilizzo, era la possibilità che *“un fabbricante possa vendere un determinato materiale ricavandone un profitto”*¹⁰.

Ed ancora non si sarebbe trattato di rifiuto se il materiale fosse stato riutilizzato senza previa trasformazione oppure fosse stato riutilizzato a seguito di una trasformazione nel corso del processo di produzione¹¹.

La Commissione aveva anche stabilito che, in ogni caso, ciò che rileva per poter qualificare un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto, non è tanto il luogo o il soggetto che effettua la trasformazione ma il fatto che la stessa avvenga nel corso del processo di produzione, poiché il materiale è spesso oggetto di operazioni che sono necessarie a renderlo riutilizzabile e tali operazioni possono avvenire presso il fabbricante o l'utilizzatore o intermediari¹².

Accanto ai predetti criteri, la comunicazione della Commissione richiamava anche gli altri criteri individuati dalla Corte di Giustizia, attraverso i diversi casi pratici

⁹ Corte di Giust., 19 giugno 2003, Causa C-444/00 Mayer Parry, racc. 2003, pag. I-6163.

¹⁰ Corte di Giust., 28 marzo 1990, Cause C-206/88 e 207/88, Vessoso e Zanetti, racc. 1990, 1461; Corte di Giust., 25 giugno 1997, Cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi, racc. 1997, pag. I-3561.

¹¹ L'esclusione della natura di rifiuti per quei beni, materiali o materie prime (i " sottoprodotti ") che, pur ottenuti accidentalmente nel corso della lavorazione, ossia come risultato diverso rispetto a quello cui principalmente mira il ciclo produttivo, vengano effettivamente riutilizzati, senza trasformazione preliminare, nel corso del processo di produzione. Cfr in proposito Corte di Giust., 11 settembre 2003, C- 114/01, Avesta Polarit Chrome, in Riv.dir.amb., 2003, 995, con commento di L. BUTTI) e Corte di Giustizia, 11 novembre 2004, C-457/02, NISELLI, in Riv.dir.amb., 2005, 275).

¹² “dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc...” cfr Comunicazione Commissione cit.

che le sono stati sottoposti, per stabilire ciò che è rifiuto da ciò che rifiuto non è, ribadendone l'utilità per la qualificazione di un materiale come materia prima secondaria ossia i residui che hanno perso la loro qualifica di "rifiuti" dopo specifiche operazioni di recupero, nonostante il loro carattere solo "indiziante" dato il contesto particolare sul quale la Corte di Giustizia si era pronunciata¹³.

3. La determinazione dei criteri dell'end of waste nella direttiva 2008/98/UE: l'autonomia degli stati membri

Dopo la predetta comunicazione della Commissione, l'atto fondamentale in materia di rifiuti è stata la Direttiva 2008/98/CE del 19.11.2008, modificata successivamente dalla Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, il cui fine è perfettamente sintetizzato al "*Considerando*" n.28 secondo il quale: "*La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse*".

Detta direttiva, che si collega alla Comunicazione della Commissione del 2007, si è preoccupata di operare le dovute differenze tra i rifiuti e sottoprodotti e di definire le condizioni che consentono ad un rifiuto di perdere tale qualifica, evidenziando la differenza che vi è tra "sottoprodotti che non sono rifiuti" (ovvero materiali che non sono mai stati rifiuti) e "rifiuti che cessano di essere tali"¹⁴.

È importante sottolineare le modifiche apportate alla predetta Direttiva da parte della Direttiva 2018/851 che, invero, ha riscritto gli articoli fondamentali della disciplina, partendo proprio dal novellato art. 1 della Direttiva 2008/98, che assegna alla disciplina sui rifiuti ed alle misure adottate per la relativa gestione un ruolo centrale per il passaggio ad un'economia circolare.

Ciò posto rilevano in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 della Direttiva 2008/98 che descrivono rispettivamente i sottoprodotti ed i requisiti da soddisfare affinché un rifiuto possa perdere detta qualità, e che consentono di configurare il bene quale materia prima secondaria (cd m.p.s.).

Il primo comma dell'art 5, richiamando i concetti elaborati dalla Commissione nella Comunicazione 21.02.2007, stabilisce che: "*1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di*

¹³ Ad esempio rilevano ai fini della distinzione i seguenti criteri "L'unico utilizzo possibile è lo smaltimento; L'utilizzo del materiale ha un forte impatto ambientale o richiede misure di protezione particolari; Il metodo di trattamento del materiale è un metodo di trattamento standard dei rifiuti; Il materiale è percepito dall'azienda come rifiuto; L'azienda cerca di ridurre la quantità di materiale prodotto. Cfr in proposito Corte di Giust. , 15 giugno 2000, Cause riunite C-418/97, C-419/97 Arco Chemie.

¹⁴ Cfr considerando 22 della direttiva.

produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;*
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;*

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."

Tale assunto è importante poiché indica con certezza i requisiti per qualificare i residui di produzione come "sottoprodotti" (e non rifiuti), abbandonando così l'incertezza causata dalla precedente formulazione che generava confusione in ordine alla gestione degli stessi con evidenti ricadute sull'incremento del materiale da considerare o meno rifiuto¹⁵.

Viene altresì data ampia delega agli Stati membri sull'adozione delle misure volte ad assicurare lo status di sottoprodotto a favore di tutta una serie di beni rispondenti ai criteri generali di emanazione europea, ferma restando inoltre la facoltà della Commissione (par. 2), di stabilire in proposito criteri dettagliati riferiti a oggetti specifici, al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea partendo sempre dagli eventuali criteri "più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri".

Passando più analiticamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, l'art 6, comma 1, stabilisce che:

"Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici¹⁶;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto¹⁷;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*

¹⁵ A conferma dell'incertezza generata in passato si pone la confusa formulazione contenuta nel preambolo dell'art. 5, par. 1 della Direttiva quadro nella sua stesura originaria "tale articolo può non essere considerato rifiuto".

¹⁶ viene quindi richiesto che la sostanza venga impiegata e, quindi, che non sia oggetto di smaltimento o abbandono.

¹⁷ Tale previsione implica che la sostanza sia utilizzata non solo dal suo produttore ma che venga dallo stesso ceduta a terzi.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”¹⁸.

Bisogna prestare attenzione alla proposizione contenuta nella prima parte del comma 1 dell'art. 6 laddove si stabilisce che alcuni rifiuti cessano di essere tali quando “...sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo...”, dato che la direttiva in esame sembra aver fornito un'interpretazione ampia di “recupero” che comprende sia il “riciclaggio”, sia la “preparazione per il riutilizzo”.

Viene in aiuto in tal senso l'art. 3, n.17) della Direttiva, che definisce il riciclaggio come: “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”, mentre l'art. 6 inserisce il riciclaggio fra le operazioni di recupero.

In questo contesto il riciclaggio diventa una operazione che non è più costituita dalla sola e semplice reintroduzione del materiale nel ciclo produttivo di provenienza, ma comprende altresì veri e propri trattamenti che incidono sull'identità del materiale¹⁹.

Diversa dal riciclaggio invece è la “preparazione per il riutilizzo” che comprende “operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento” (art. 3, n. 16).

Quindi, anche la preparazione intesa come semplice controllo del rifiuto è sufficiente a trasformare lo stesso in prodotto che poi verrà riutilizzato/reimpiegato.

In tal modo tale operazione rientra pure nella nozione di “recupero” sopra indicata²⁰.

¹⁸ le condizioni di cui alle lettere c) e d), le stesse richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia laddove richiede che le m.p.s. possiedano requisiti merceologici tali da garantire una adeguata tutela della salute e dell'ambiente. Si tratta delle condizioni che presentano maggiori problemi applicativi essendo demandato agli organi tecnici il compito di stabilire, per ogni categoria di sostanza, gli standard tecnici e merceologici che devono avere le sostanze ed essendo la nozione di “impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana” tutt'altro che di facile interpretazione.

¹⁹ “La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione”. Articolo così sostituito dall'art. 1, par. 1, punto 1 della Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, a decorrere dal 4 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della medesima Direttiva n. 2018/851/UE.

²⁰ Cfr. il Considerando n. 22 della Direttiva 2008/98 che testualmente afferma: “Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale”. Anche in tale ambito gli Stati membri vengono delegati garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero (art 10 e 11 Dir 98/2008).

La Direttiva prevede, dunque, che gli organi nazionali sulla base delle quattro condizioni sopra elencate e di “criteri specifici” elaborati dalla Commissione²¹, hanno il compito decidere caso per caso se un rifiuto ha cessato di essere tale per divenire materia prima secondaria.

Quanto ai criteri specifici cui fa riferimento il comma 1 dell’art. 6 della direttiva in esame, la loro adozione, determinante per attuare le quattro condizioni sopra menzionate, è affidata alla Commissione ma il comma 4 dello stesso art. 6 prevede la determinazione da parte degli Stati membri qualora detti criteri non siano stabiliti a livello comunitario. Tale determinazione deve essere effettuata caso per caso e tenendo in considerazione la giurisprudenza formatasi in materia.

Rimane intestato alla Commissione l'esercizio delle funzioni di supervisione, coordinamento e controllo e la facoltà di adottare propri atti di esecuzione per la definizione di criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al par. 1 a determinati tipi di rifiuti.

La Commissione ha adottato in tale ambito le Linee guida per l’interpretazione delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE²² nelle quali viene esplicitato che i criteri End Of Waste possono essere stabiliti a livello europeo, tramite regolamenti dell’UE, previsti quantomeno per aggregati, quali carta, vetro, metalli, pneumatici e tessili, e pochi regolamenti²³ che, invero, non hanno fornito criteri specifici ma regole secondo cui la cessione da parte del produttore a un successivo detentore prevede la suddivisione degli stessi in categorie omogenee, funzionali alle esigenze del cliente, o rispondenti a norme per il loro utilizzo diretto ai fini della produzione di sostanze od oggetti.

Alla luce di quanto sopra citato, sino ad ora viene attribuito agli Stati membri il riconoscimento della perdita dello status di rifiuto a favore dei materiali in uscita da precisi processi di trattamento, mediante decisioni adottate caso per caso, o l'adozione di misure appropriate, in ogni caso sottratte all'obbligo di notifica alla Commissione europea.

Nel 2015 la Commissione ha approvato una nuova comunicazione²⁴ con la quale nell’ottica dell’economia circolare si promuove il riutilizzo dei materiali riciclati e delle

²¹ Come espressamente previsto dall’art. 6, comma 2 Direttiva cit.

²² Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, Linee Guida della Commissione europea del giugno 2012.

²³ I regolamenti approvati sono fondamentalmente tre: Regolamento Ue n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE" in vigore dal 9 ottobre 2011; Regolamento Ue n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012, recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE" in vigore dal 31 dicembre 2012 e applicato dall'11 giugno 2013; Regolamento Ue n. 715/2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE", in vigore dal 15 agosto 2013 e applicato dal 1° gennaio 2014.

²⁴ “Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”, 2-12-2015.

materie prime secondarie, la facilitazione del loro mercato dinamico e della loro circolazione, attraverso l'introduzione di norme comuni di qualità che contribuiscano ad incrementare la domanda, rivedendo la legislazione sui rifiuti al fine di fornire *“norme più armonizzate per determinare il momento in cui una materia prima secondaria non deve più essere giuridicamente considerata rifiuto, chiarendo le norme vigenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto”*.

Appare evidente che il cammino comunitario in materia di cessazione della qualifica di rifiuto non è affatto concluso.

4. L'attuale disciplina dell'end of waste nell'ordinamento italiano: il ruolo delle regioni tra la legge 55/2019 e la legge 128/2019

La trasposizione nell'ordinamento nazionale dell'art. 6 della Direttiva quadro nella versione ante riforma del 2018 è intervenuta attraverso l'art.184 ter introdotto dal D.Lgs. n. 205/2010²⁵, ma dopo l'approvazione della Direttiva 2018/851 è stato avviato un percorso di adeguamento e riforma della disciplina normativa italiana alle nuove disposizioni comunitarie sull'End of Waste abbastanza farraginoso e frettoloso²⁶, iniziato con l'art.1, comma 19, Legge n. 55/2019²⁷ che ha nuovamente riscritto l'art 184 ter D.lgs 152/2006²⁸.

²⁵Il contenuto della norma italiana discende linearmente da quanto riportato nella Direttiva e chiarito dalle Linee guida per l'interpretazione delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE (cit.) ma prima di tale trasposizione il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha riscritto e unificato la normativa in materia ambientale riproducendo la definizione di rifiuto già contenuta nel decreto Ronchi, Tale previsione, foriera di nuovi contrasti interpretativi sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea, è stata più volte rivista dal legislatore italiano, con le modifiche apportate al codice dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e successivamente dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

²⁶ Per rispettare i tempi di adeguamento alla Direttiva ossia il 5 luglio 2020.

²⁷ Legge 14/06/2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. in Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140, cd "Sblocca cantieri".

²⁸ Questo la parte del testo dell'art 184 ter novellato dalla l.55/19: “ 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

Tale riscrittura invero aveva poco di nuovo e molto di anacronistico. Infatti in relazione alle procedure semplificate non apportava alcuna novità rispetto al passato, mentre per le procedure ordinarie faceva ancora riferimento a criteri contenuti in disposizioni anacronistiche rispetto la disciplina comunitaria esistente²⁹. Veniva anche riconosciuto poco spazio alle Regioni il cui intervento sarebbe stato di carattere residuale in relazione alle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto, da sottoporre alle operazioni di recupero³⁰.

La disposizione riflette lo stato d'incertezza generato anche dalla giurisprudenza che prima del recepimento della Direttiva 2018/851/UE, si era pronunciata ribadendo

agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, sub-allegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, sub-allegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida...".

²⁹ Il riferimento è alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, al decreto 12 giugno 2002, n. 161, ed al decreto 17 novembre 2005, n. 269.

³⁰ Cfr art 184 ter, comma 3, d.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 1, comma 19, Legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019 "Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero." In buona sostanza, col testo dell'art. 184-ter introdotto alla Legge n. 55/2019, il legislatore si è limitato a confermare l'applicabilità del D.M. 5 febbraio 1998 e si è affidato a future linee guida per l'uniforme applicazione della disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che costituiscono il risultato del "processo" cui sono stati sottoposti i rifiuti trattati.

che la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" anche se riservata alla normativa comunitaria, non impedisce che, in assenza di proprie previsioni, gli Stati membri possano valutare caso per caso tale possibile cessazione dandone informazione alla Commissione³¹, ma dall'altro lato precisava che destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto non poteva che essere solo ed esclusivamente lo Stato, che assume anche obbligo di interlocuzione non essendo riconosciuto alcun potere di valutazione "caso per caso" ad enti e organizzazioni interne allo Stato escludendo così le regioni la possibilità di scegliere cosa è da intendersi o meno come rifiuto, e ciò per evitare di ledere la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

Tale decisione ha ulteriormente stressato il sistema delle competenze nella determinazione dei criteri dell'EoW ed è stata ampiamente criticata in dottrina³² che, avendo centrato il punto, ne ha rilevato le contraddizioni con il sistema delineato proprio a livello comunitario specialmente laddove si consideri che proprio le linee guida della Commissione europea³³, prevedono la possibilità per gli Stati membri di determinare i criteri EoW in due diverse forme: o definendo i criteri "per classi di rifiuti mediante decreti ministeriali"; oppure, per una singola fattispecie impiantistica, ad opera dell'autorità competente, nell'ambito del rilascio della relativa autorizzazione, precisandosi inoltre che per quanto riguarda le decisioni per un singolo impianto non sussiste l'obbligo di preventiva notifica alla Commissione dell'atto in questione, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2008/98/Ce.

Meno di sei mesi dopo la riscrittura dell'art 184 ter è intervenuta la Legge 117/2019³⁴, recante i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega a favore del governo per il recepimento di 14 direttive europee, tra cui quelli per l'attuazione della Direttiva 2018/851.

L'art 16, lett. e), della citata legge indica tali "principi" e "criteri" direttivi che impongono al Governo di: "riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva 2008/98/Ce, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della Direttiva (Ue) 2018/851", ovvero:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata

³¹ Cons. Stato Sez. IV, 28-02-2018, n. 1229, con nota di F. SCALIA, *Il Consiglio di Stato «inceppa» gli ingranaggi dell'economia circolare*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n.3-2018.

³² A. MURATORI, *Una doccia fredda dal consiglio di stato sulla competenza delle regioni a sancire l'eow mediante provvedimenti autorizzativi*, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 4, 225.

³³ Cfr nota 22.

³⁴ Legge 4 ottobre 2019, n. 117, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.", Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2019, n. 245.

l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della Direttiva 2008/98/Ce, come modificato dalla Direttiva (Ue) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre con riferimento alla ripartizione delle competenze tra stato, regioni ed enti locali in ordine alla gestione dei rifiuti, l'art 16, lett. m) prevede una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, sulla base dei criteri di semplificazione dei procedimenti autorizzatori e normativi; di chiarezza nella distinzione tra funzioni normative o non normative e del regime giuridico degli atti attuativi; e di rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale.

Tali indirizzi appaiono, invero, abbastanza generici e non ben collegati sia all'art 6 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva 2018/851, sia alle precedenti e recenti modifiche all'art. 184-ter introdotte dalla Legge n. 55/2019 che, comunque, forniscono delle indicazioni più chiare in ordine alle regole di cessazione della qualifica di rifiuto ed alle competenze delle regioni in tale ambito.

A complicare il quadro, però, si pone pure la legge 128/2019³⁵, entrata in vigore il giorno dopo quello della legge 117/2019, il cui art 14 bis ha nuovamente riscritto l'art 184 ter D.Lgs 152/2006 introducendo rilevanti innovazioni sull'EoW³⁶.

³⁵ Legge 2 novembre 2019, n. 128: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali." Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 2019, n. 257.

³⁶ Questa è la parte rilevante del testo dell'art 184 ter novellato dall'art 14 bis l.128/2019: "1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

"a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici.

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

In particolare l'art 14 bis della l.128/2019 ha sostituito la lettera a) dell'art 184 ter comma 1, d.lgs. 152/2006 che indica le condizioni da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo che deve soddisfare criteri specifici che comunque devono rispettare delle precise condizioni a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana .

Tale modifica, che ha eliminato la parola "comunemente" dalla lettera a) del precedente testo, è rilevante perché evidenzia la necessità di dimostrare l'effettivo utilizzo della sostanza di cui si vuole la cessazione dalla qualifica di rifiuto sulla base dei criteri adottati.

Il punto centrale della riforma, però, è il nuovo comma 3 dell'art 184 ter che sostituisce quello appena riscritto dalla legge n. 55/2019 in modo più chiaro, stabilendo che nel caso di mancanza di criteri specifici si prevede il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle operazioni di recupero, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori che, ovviamente, rientrano nella competenza della regioni.

Tali criteri includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/Ce e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269."

sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'autonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Infine, lo stesso comma prevede anche l'ipotesi secondo la quale in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998³⁷, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

5. Conclusioni: il riordino del sistema bilanciando omogeneità degli standards minimi ed autonomia delle regioni

Dal raffronto tra le disposizioni delle leggi 117/2019 e 128/2019 l'attuale art.184 ter si configura come risultato di una evoluzione normativa e giurisprudenziale non conclusa e che presenta gravi incertezze soprattutto in ordine al ruolo delle autorità competenti chiamate a decidere sulla cessazione della qualifica di rifiuto in applicazione dei principi espressi sia a livello nazionale che comunitario.

L'attuale quadro normativo di definizione dell'End of Waste, secondo la riscrittura dell'art 184 ter d.lgs 152/2006 da parte della l.128/2019, sembra prevedere tre differenti modalità di individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto gerarchicamente ordinate.

I criteri previsti dai regolamenti europei (pochi) prevalenti su quelli definiti con i decreti ministeriali, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, per le stesse tipologie di rifiuti.

I criteri definiti con i decreti ministeriali prevalenti, anche questi veramente pochi e troppo settoriali, sui criteri che le Regioni che definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre con riferimento alle tipologie di rifiuti cui si riferisce il provvedimento autorizzatorio.

Infine i criteri "residuali" di End Of Waste che le Regioni possono individuare in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA) previo riscontro "caso per caso" della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter, per quei rifiuti

³⁷ Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 (così come modificato dal D.M. n. 186/2006 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

che non sono stati oggetto di disciplina attraverso i succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali.³⁸

In forza di ciò il sistema di gestione dell'end of waste risulta poco chiaro ed efficace anche per la settorialità dei provvedimenti sino ad oggi adottati che, tra l'altro, non appaiono in linea con le esigenze di una rapida conversione all'economia e "circolare", e soprattutto con le modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/851/ recepita con la Legge 117/2019 di cui ora si attendono i relativi decreti legislativi.³⁹

La definizione delle condizioni richieste affinché un rifiuto, dopo un'operazione di recupero, ridiventi prodotto liberandosi da tutti gli obblighi di controllo e di tracciabilità previsti per evitare che i rifiuti vengano smaltiti illegalmente, costituisce una questione molto delicata per la tutela ambientale e non solo, in quanto la normativa europea impone che, per decretare la fine-rifiuto, vengano rispettate alcune condizioni tra le quali spicca quella secondo cui l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute.

Prevedere che sull'End of Waste in assenza di regolamentazione generale dell'Unione Europea o dello Stato possano decidere le Regioni residuando allo Stato un potere di controllo, tra l'altro a campione sulle autorizzazioni regionali, potrebbe essere lesivo della potestà legislativa esclusiva sancita dall'art 117 cost. in materia di tutela dell'ambiente poiché sarebbe attribuito allo Stato solo un ruolo di controllo del tutto marginale, eventuale e secondario.

A tal proposito è importante quanto previsto dall'art 16 lett. m) legge 117/2019 che prevede la necessità di mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni di fissazione degli standard, criteri minimi o criteri di calcolo uniformi in tutto il territorio nazionale; di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale; di determinazione delle linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni costituisce uno strumento che da un lato consente di avere condizioni minime di EoW garantite su tutto il territorio nazionale garantendo così l'uniformità⁴⁰. Dall'altro evita eventuali derive

³⁸ A conferma di ciò si pone anche Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – in data 01/07/2016 ha inviato a tutte le regioni la nota prot. n. 10045 – “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152”.

³⁹ In particolare si vedano gli artt. 15 e 16, LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 in GU n.245 del 18-10-2019.

⁴⁰ La storica sentenza della Corte Costituzionale n.407/2002 aveva in proposito precisato che la riserva statale della fissazione di standards uniformi di tutela ambientale convive con competenze regionali per la cura di interessi funzionalmente collegati: ” I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle

regionali nella definizione dei criteri dell'EoW lasciando alle stesse un margine di scelta sulla determinazione delle condizioni per il rilascio degli atti ampliativi in tema di EoW.

Le Linee guida sono state approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con il documento⁴¹ che si sviluppa in modo molto articolato ed analitico e si propone principalmente di fornire strumenti per la realizzazione di un sistema omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi di generazione di materie dal recupero o riciclaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter, con espresso riferimento al controllo della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, agli atti ampliativi rilasciati ed alle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Tale provvedimento, invero, reca una regolamentazione eccessivamente dettagliata e ciò potrebbe mortificare gli spazi di autonomia riservati alle regioni in tale settore specialmente con riferimento alle valutazioni sottese ai procedimenti autorizzativi ecco perché, prima di applicare sostanzialmente le Linee Guida SNPA si dovrà attendere l'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 117/2019 che dovrebbero altresì provvedere ad una chiara riscrittura della Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, specialmente con riguardo alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto.⁴²

La chiarezza della disciplina e le competenze in ordine alla determinazione delle condizioni dell'EoW è fondamentale per realizzare una società del riciclo e recupero orientata alla realizzazione di un'economia circolare concreta perché è dalla valenza

proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato". (cfr Considerato, 3.2., Corte Cost. , sent. 407/2002) e nello stesso senso Corte Cost. Sent. 536/2002: "...L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. (...) lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione..."; sulla riconducibilità della disciplina sui rifiuti all'art 117 lett. s) cfr Corte Cost. Sent. 284/2006; cfr anche Corte Cost. Sent. 303/2003; Corte Cost. sent.307/2003; Corte Cost. sent.62/2005 che precisa come con la riforma del Titolo V sia stata attribuita allo Stato una competenza esclusiva in materia di ambiente, che, da un lato, non esclude il concorso di normative regionali (più rigorose come precisato da Corte Cost. Sent. 214/2005) e, dall'altro, non deve limitarsi a porre solo una normativa di principio; cfr anche Corte Cost. Sent. 32/2006, Corte Cost Sent. 51/2006; Corte Cost Sent. 378/2007; Corte Cost. Sent.12/2009; Corte Cost. Sent 67/2010 che pone l'accento sul divieto di deroga in pejus da parte dei legislatori regionali della disciplina ambientale posta in essere dal legislatore statale, e, nello stesso senso corte Cost. Sent. 44/2011; Corte Cost. Sent.66/2012; Corte Cost. Sent.93/2013; Corte Cost. Sent. 70/2014. Infine, con esplicito riferimento ai rifiuti cfr Corte Cost. Sent.378/2007; Corte Cost. Sent. 62/2008; Corte Cost. Sent.61/2009; Corte Cost. Sent. 247/2009; Corte Cost. Sent. 127/2010; Corte Cost. Sent. 70/2014 sui residui di produzione; Corte Cost. Sent. 16/2015; Corte Cost Ssent. 77/2017, Corte Cost. Sent. 150/2018; Corte Cost. Sent. 28/2019, Corte Cost. Sent. 129/2019; Corte Cost. Sent. 142/2019; Corte Cost. Sent. 231/2019, Corte Cost. Sent. 289/2019.

⁴¹ Deliberazione n. 67/2020 del 6 febbraio 2020, "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006".

⁴² Il documento si collega all'art. 34, Dir. 2018/851/UE, secondo il quale le Autorità competenti sono tenute a sottoporre gli stabilimenti e/o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, a ispezioni periodiche da parte delle medesime Autorità.

ambientale dell'EoW che consegue anche la valenza economica ed i benefici sociali per l'intera collettività.

Una regolamentazione chiara in ordine alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto consentirà di fruire di un prodotto che avrà acquisito un valore e quindi un mercato, perdendo così la natura di rifiuto e di passività per la collettività divenendo così bene giuridico e materiale riutilizzabile nei cicli economici e contribuendo a ridurre il consumo di materie prime e l'ammontare di rifiuti da destinare allo smaltimento.